3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 settembre 2009** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. **1.**

Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. **2.**

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43) . . . . . Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. **15.**

Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. **16.**

Istituzione di Centri antiviolenza con case di rifugio Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. **17.**

Modifiche alle leggi regionali 16 maggio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali) . . . . . Pag. 9

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **6.**

Promozione delle politiche per i minori e i giovani Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **7.**

Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (interventi di sostegno al sistema della formazione professionale) . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **8.**

Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre. . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **9.**

Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **10.**

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati Pag. 22

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **11.**

Modifica del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (norme per l'istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica) . . . . Pag. 27

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2008, n. **39.**

Modifiche del regolamento «Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore». . . . . . Pag. 27

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 gennaio 2009, n. **03/Pres.**

Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16». Approvazione. . . . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2009, n. **5/Pres.**

Modifiche al Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013» . . . . . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2009, n. **012/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alla Presidenza del Distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) . . . . . . Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2009, n. **013/Pres.**

Regolamento recante criteri per la concessione da parte delle Province, in via transitoria, dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 . . . . . . Pag. 33

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. **2.**

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) . . . . . . Pag. 36

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. **2.**

Rediconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2007 . . . . . . Pag. 39

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2009, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009 . . . . . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2009, n. **2.**

Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa . . . . . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. **3.**

Disposizioni urgenti di modifica della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 «Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo» . . . . . . Pag. 40

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. **1.**

Legge finanziaria regionale 2009. . . . . . Pag. 41

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. **1.**

Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 3 febbraio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi economico-finanziaria, la presente legge detta misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.

Art. 2.

Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è sostituito dal seguente: «interviene finanziariamente attraverso una sovvenzione diretta in denaro, a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, calcolata *ex post*, abbattendo i tassi di interesse praticati dalle banche convenzionate per operazioni di investimento, fino ad un massimo del 50 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione.».

2. Al comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 75/1990, le parole: «la Regione interviene finanziariamente, a favore di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione interviene finanziariamente a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo determinato ai sensi del comma 1».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 75/1990, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse in regime *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria vigente.».

4. L'art. 3 della legge regionale n. 75/1990 è abrogato.

5. Al comma 1 dell'art. 3-*ter* della legge regionale n. 75/1990, le parole: «del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun settore» sono sostituite dalle seguenti: «del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1».

6. Al comma 1 dell'art. 3-*quater* della legge regionale n. 75/1990, le parole: «del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore» sono sostituite dalle seguenti: «del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1».

7. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese, favorendone l'accesso al credito, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 75/1990, per le operazioni di investimento effettuate nell'anno 2009 dalle imprese operanti in settori diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, della medesima legge regionale n. 75/1990, la Regione interviene finanziariamente, a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo Consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione da parte della Regione.

8. Per le finalità di cui al comma 7, le risorse già erogate da parte della Regione ai Consorzi garanzia fidi di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 75/1990 e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Consorzio a titolo di contributi in conto interessi, per un importo complessivo di euro 4.970.120, sono contabilizzate da ciascun Consorzio in un apposito fondo rischi da destinare esclusivamente al finanziamento dei seguenti interventi:

a) integrazione, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria, già concessa dai Consorzi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle banche convenzionate con i Consorzi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo eguale alla durata della sospensione. Le imprese interessate possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento concesso entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) concessione di garanzie fideiussorie, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concedibile, a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i Consorzi.

9. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), le agevolazioni di cui al comma 8 sono concesse in regime *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria vigente. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime *de minimis*, la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione sopra citata, con oneri a carico dell'impresa.

10. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2009, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad incrementare con ulteriori risorse finanziarie la disponibilità dei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui al comma 8 e a disciplinare, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.

Art. 3.

Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali

1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati al 28 febbraio 2009 per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.) in scadenza dal 1° marzo 2009 e fino al 28 febbraio 2010, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, a valere sulle leggi regionali di cui all'art. 4. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 28 febbraio 2009 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

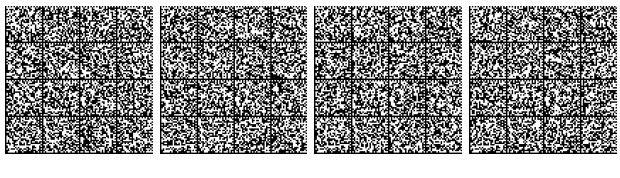

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate entro il 28 febbraio 2009 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2009 ed entro il 30 aprile 2009 per le rate con scadenza successiva.

6. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

7. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime *de minimis*, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende secondo gli importi, ricalcolati, e la periodicità originariamente prevista dal contratto.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.

9. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4.

Mutui agevolati – Leggi regionali

1. La sospensione volontaria del pagamento delle rate ai sensi dell'art. 3 è disposta con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

i) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

j) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

k) 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti);

l) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

m) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

n) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

o) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

p) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

q) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

r) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Art. 5.

Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27

1. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera *a)*, e 5, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), al fine di incrementare la protezione dei lavoratori dipendenti durante i periodi di sospensione o di cessazione dell'attività lavorativa, la Regione, limitatamente al triennio 2009/2011, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti a favore dei soggetti aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2006 che si trovino nelle seguenti situazioni di bisogno o difficoltà:

a) iscrizione alle liste di disoccupazione;

b) iscrizione alle liste di mobilità;

c) fruizione, da almeno due mesi, della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione per l'edilizia per eventi meteorologici, limitatamente alla contribuzione minima prevista a carico dal lavoratore dal contratto di lavoro;

d) fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria;

e) malattia che si prolunghi oltre il periodo indennizzato da parte del datore di lavoro, limitatamente ai periodi per i quali la retribuzione è ridotta o assente;

f) congedo parentale, limitatamente ai periodi per i quali la retribuzione è ridotta o assente.

2. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera *c)*, e 5, comma 2, lettera *d)*, della legge regionale n. 27/2006, la Regione, inoltre, limitatamente al triennio 2009/2011, al fine di incrementare la protezione dei lavoratori durante i periodi di cessazione dell'attività lavorativa, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti volontari a favore dei soggetti, anche non aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2006, che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, nei tre anni antecedenti il raggiungimento dell'età pensionabile.

3. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2006, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti per il riconoscimento degli interventi finanziari di sostegno di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per la loro erogazione.

Art. 6.

Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Bonus energia

1. Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d'Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, possono beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, per l'anno 2009, di importo pari a euro 300, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale.

2. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Esenzioni tariffarie

1. Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, per l'anno 2009, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 6, comma 1, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e delle tariffe stabilite per i servizi pubblici erogati dagli enti locali della Valle d'Aosta.

2. Le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 8.

Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

1. Al fine di sostenere i redditi delle famiglie, le disposizioni di cui all'art. 38 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), relative agli interventi regionali a sostegno dei costi per l'acquisto di energia elettrica, si applicano per gli anni 2008 e 2009.

2. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 38, comma 3, lettera *b)*, della legge regionale n. 9/2008 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 9/2008 è abrogato.

4. Il limite di 6 kW nominali, di cui all'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 9/2008, è derogabile qualora la maggior potenza sia necessaria al funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilità ad uso di soggetti diversamente abili, nonché agli utenti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 2, commi 7 e 10, 6 e 8 è determinato in euro 6.000.000 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici: 2.2.2.01. (Strutture agricole), 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato), 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio), 2.2.2.13 ((Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere e extra alberghiere) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali):

a) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 3.000.000 per il 2009 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.2. (Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento), per euro 3.000.000 per il 2009 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.5. (Iniziative straordinarie a sostegno dell'economia conseguenti alla crisi finanziaria) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. La minore entrata derivante dalla cancellazione del credito iscritto al capitolo 9600 (Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale) della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008, in applicazione dell'art. 2, comma 8, è determinata in euro 4.970.120 e trova copertura in sede di assestamento del bilancio 2009, mediante riduzione di pari importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2008 applicato.

5. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5, stimato per il triennio 2009/2011 complessivamente in euro 1.200.000, è finanziato a valere sul fondo di dotazione costituito presso Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2006.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le somme iscritte nel fondo di cui all'art. 42-*bis* della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), sono prioritariamente destinate all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 gennaio 2009

ROLLANDIN

(Omissis).

09R0668

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. **2.**

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 17 febbraio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è sostituito dal seguente:

« 1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei Comuni della Valle d'Aosta sottoposti a:

a) emodialisi ospedaliera;

b) emodialisi domiciliare;

c) dialisi peritoneale;

d) trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 10/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Requisiti)*. — 1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'art. 3 che abbiano un indicatore della situazione economica pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il trierinio 2002/2004), con riferimento al limite di reddito definito annualmente per fruire della pensione di invalidità civile.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale 10/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Entità)*. — 1. Le provvidenze economiche sono corrisposte per dodici mensilità nelle seguenti misure:

a) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, e *d)*, in misura pari all'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi;

b) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, in misura pari all'importo di cui alla lettera *a)*, maggiorato del 20 per cento;

c) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, in misura pari all'importo di cui alla lettera *a)*, maggiorato del 10 per cento.».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 152.000 a decorrere dall'anno 2009, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'art. 3 della legge regionale 18/2001, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il l° gennaio 2009.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 gennaio 2009.

ROLLANDIN

09R0286

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. **15.**

Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce l'importanza sociale, economica e culturale delle associazioni di comuni di stati diversi, volti a favorire la riscoperta delle radici, le relazioni umane, commerciali, culturali e turistiche.

2. Con la presente legge la Regione promuove le iniziative degli enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi tra i comuni singoli o associati del Piemonte e le comunità istituzionali dei paesi esteri, dove forte e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente.

Art. 2.

Interventi della Regione

1. La Regione sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, i comuni singoli o associati del Piemonte che svolgono gemellaggi con comuni di paesi esteri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla presente legge e dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 3.

Compiti istituzionali

1. I compiti istituzionali relativi all'organizzazione, accoglienza, allestimento e gestione delle cerimonie del gemellaggio ed i relativi oneri sono a carico dei comuni singoli o associati che intraprendono tali attività.

Art. 4.

Finalità dell'erogazione dei contributi regionali

1. I contributi regionali sono finalizzati a:

a) organizzazione di attività culturali connesse al gemellaggio aventi per oggetto il tema dell'emigrazione;

b) borse di studio per studenti provenienti dai comuni gemellati esteri che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;

c) borse di studio per docenti che partecipano a corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia e che frequentano istituzioni scolastiche e corsi di formazione professionale;

d) organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati all'estero per i giovani residenti locali e accoglienza dei giovani provenienti dai paesi esteri gemellati;

e) attività di interscambio tra corali, gruppi folcloristici e musicali, società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nei comuni gemellati.

2. L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli enti locali interessati, alla tipologia del comune ed alla quantità dei soggetti interessati.

Art. 5.

Procedure per la richiesta dei con tributi regionali

1. La giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la concessione dei contributi e le relative procedure e modalità di richiesta alla Regione da parte dei comuni singoli o associati interessati all'attività di gemellaggio.

Art. 6.

Comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero competente

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) i comuni, singoli o associati, comunicano alla Regione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli affari esteri ogni iniziativa di gemellaggio intrapresa.

Art. 7.

Gemellaggi esistenti

1. I comuni singoli o associati che hanno realizzato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con le comunità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2, possono accedere, secondo le procedure previste dall'art. 5, alle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 8.

Monitoraggio

1. La giunta regionale presenta ogni anno alla commissione consiliare competente un monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 2009, la spesa finalizzata ad erogazioni di contributi ai comuni singoli o associati per il sostegno dei gemellaggi con comuni di paesi esteri, quantificata, in sede di prima applicazione, in 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri di cui al comma 1, i cui stanziamenti sono iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

3. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000,00 euro annui, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 maggio 2009

BRESSO

09R0531

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. **16.**

Istituzione di Centri antiviolenza con case di rifugio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Piemonte, coerentemente con i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della sanità e delle risoluzioni e programmi dell'Unione Europea riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità alla libertà e alla dignità della persona.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, al fine di garantire adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extra familiari, promuove l'istituzione e il funzionamento, sul proprio territorio, di Centri antiviolenza con case rifugio, d'ora in poi denominati Centri, in grado di assicurare alle donne in difficoltà, oltre all'accoglienza, percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

2. La Regione eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri in favore degli enti di cui all'art. 3 che li istituiscono secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 3.

Istituzione dei Centri

1. È istituito almeno un Centro per ciascuna provincia, quale luogo fisico di accoglienza, sostegno e offerta di residenza delle donne.

2. I comuni o gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), nell'ambito della programmazione del piano di zona, propongono l'istituzione e la localizzazione del Centro antiviolenza, tenuto conto dei requisiti dell'accessibilità, della sicurezza e della riservatezza.

3. L'istituzione dei Centri è deliberata dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali

4. I Centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne ospitate e i loro figli sia per chi vi opera.

5. Ogni Centro è retto da un autonomo regolamento interno.

6. Le sedi dei Centri sono di norma di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.

7. I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge.

Art. 4.

Attività dei Centri

1. I Centri svolgono le seguenti attività:

a) offrono, anche attraverso l'istituzione delle case rifugio, accoglienza ed ospitalità temporanea a donne sole o con figli nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere;

b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali

c) si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo;

d) sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all'individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;

e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita;

f) propongono progetti di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.

2. I Centri svolgono le attività di cui al comma 1, garantendo la massima discrezione e riservatezza nei confronti delle donne, l'accessibilità e la costante pubblicizzazione dei servizi, il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati del territorio e con le organizzazioni di donne.

Art. 5.

Gratuità

1. Gli interventi e la permanenza nei Centri sono di norma gratuiti, fatta salva l'eventuale partecipazione alle spese da parte degli utenti e delle ospiti, da determinarsi sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 6.

Competenze della Regione

1. La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce con regolamento:

a) i criteri per l'istituzione dei Centri e per la concessione dei relativi finanziamenti;

b) gli standard strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza;

c) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei Centri e di tutti coloro che con essi intervengono, anche in raccordo con gli atenei piemontesi;

d) le modalità di accesso alla gestione dei Centri e loro funzionamento;

e) le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale e alloggiativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;

f) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;

g) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei Centri;

h) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.

2. La giunta regionale, inoltre:

a) definisce un sistema unico di presa in carico dei casi di violenza da parte dei Centri e degli altri servizi di competenza regionale, al fine di pervenire ad un sistema unico di registrazione;

b) promuove e finanzia, all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, specifici Centri di soccorso per violenza sulle donne;

c) istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne le cui competenze e modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consigliare;

d) promuove, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e comunali e con i Centri, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza contro le donne.

Art. 7.

Competenze delle Province

1. Le amministrazioni provinciali, ai fini della presente legge:

a) rilevano il fabbisogno e, sulla base delle proposte pervenute dagli enti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, pianificano la localizzazione dei Centri;

b) promuovono le forme di collaborazione previste all'art. 6, comma 2, lettera *d)*;

c) predispongono, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 6, progetti di formazione permanente e organizzano corsi per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza;

d) riferiscono annualmente all'assessorato regionale competente sull'andamento e sulla funzionalità dei Centri;

e) organizzano la raccolta dei dati provenienti dai singoli Centri e da altri organismi e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)*.

Art. 8.

Competenze degli enti titolari dei Centri

1. Gli enti titolari dei Centri, di cui all'art. 3, commi 2 e 3:

a) deliberano l'istituzione dei Centri e ne garantiscono la gestione;

b) garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;

c) collaborano con la provincia di riferimento per l'istituzione e il consolidamento della rete istituzionale dei servizi da collegare con i Centri;

d) presentano al competente assessorato regionale, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *a)*, le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, previa valutazione dei requisiti di qualità e di professionalità.

Art. 9.

Coordinamento degli interventi

1. La presente legge opera in raccordo con gli interventi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti).

2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 6 della presente legge, la Regione tiene conto di quanto realizzato sulla base del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime.

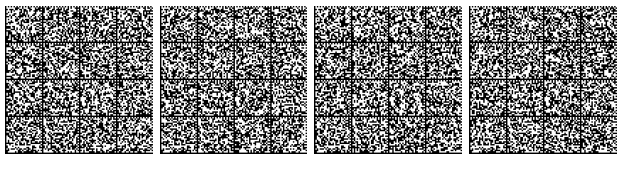

Art. 10.

Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza.

2. A tal fine la giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consigliare competente una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni:

a) come si è svolto il processo di istituzione dei Centri;

b) una descrizione dettagliata del funzionamento dei Centri, delle attività svolte e di tutte le iniziative promosse;

c) l'entità, il numero e la tipologia dei finanziamenti erogati dalla Regione per la gestione dei Centri;

d) qual è stato il funzionamento dei Centri di soccorso per la violenza sessuale di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 6;

e) l'evoluzione del problema dei maltrattamenti fisici e psicologici sulle donne in Piemonte attribuibile agli interventi previsti dalla legge;

f) i percorsi di reinserimento sociale individuando alcuni indicatori quali tempo trascorso nella casa rifugio, percorso lavorativo, rapporto con i figli.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 12.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2009 in 800.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e sono ripartiti in 300.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19011 e in 500.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito della UPB DB19012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, alla copertura dei quali si fa fronte rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

2. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 maggio 2009

BRESSO

09R0532

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. **17.**

Modifiche alle leggi regionali 16 maggio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51

1. Al termine del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992, sono aggiunte, in fine, le parole: «I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli».

2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992 le parole «Ricevuti i pareri richiesti», sono soppresse.

3. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 51/1992 prima delle parole «Acquisiti i risultati del *referendum*» sono inserite le seguenti «Ricevuti i parenti di cui al comma 4 e».

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/1973 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio». La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 maggio 2009

BRESSO

09R0533

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **6.**

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

Art. 2.

Principi e finalità

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:

a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;

b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;

c) riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.

2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:

a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;

b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;

c) promuovere la maternità e paternità responsabile;

d) salvaguardare l'integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l'inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;

e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;

f) diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;

h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità;

i) promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;

j) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative realizzate da enti del terzo settore;

k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo);

l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da enti del terzo settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali. In particolare, la Regione:

a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;

b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;

c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio delle politiche sociali, di cui all'art. 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;

f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;

g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti-bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Art. 4.

Compiti delle province

1. Le province, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 12/2006:

a) promuovono attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza;

c) concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i distretti sociosanitari;

d) promuovono i Forum provinciali dei giovani, aperti a tutte le associazioni giovanili presenti sul territorio provinciale, attraverso i quali i giovani elaborano progetti e proposte relativi alle politiche a loro dedicate.

Art. 5.

Compiti dei comuni

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del piano sociale integrato regionale di cui all'art. 25 della legge regionale n. 12/2006, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;

c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del terzo settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;

d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

2. I comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.

3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.

5. I comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della legge regionale n. 12/2006.

Art. 6.

Compiti dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. L'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'art. 33 della legge regionale n. 12/2006, oltre alle funzioni affidategli dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (disciplina dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.

2. L'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'art. 9.

Art. 7.

Monitoraggio e buone pratiche

1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:

a) promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;

b) individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'osservatorio delle politiche sociali di cui all'art. 30 della legge regionale n. 12/2006;

c) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualità;

d) studia e analizza la condizione dei giovani in Regione, verificando altresì l'efficacia della programmazione regionale e degli interventi svolti sulle politiche per gli adolescenti e i giovani.

2. La Regione, attraverso l'osservatorio delle politiche sociali di cui al comma 1, effettua un costante monitoraggio e valutazione sul complesso dell'offerta socio-educativa assistenziale destinata ai minori e, per mezzo dell'osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e dell'osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori, di cui all'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), svolge attività di approfondimento relativamente ai fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato.

Art. 8.

Programmazione e integrazione delle politiche

1. L'integrazione della programmazione regionale delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglia con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano sociale integrato regionale, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 12/2006.

2. A livello territoriale, le politiche di cui alla presente legge vengono programmate utilizzando gli strumenti del Piano di ambito territoriale sociale e del Piano di distretto socio-sanitario. Il Piano di distretto socio-sanitario, approvato d'intesa tra il Comitato dei sindaci e la direzione generale della Azienda sanitaria locale, è la sede di programmazione degli interventi socio-sanitari integrati a favore della famiglia e del minore.

3. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, ASL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo settore competenti in materia.

Art. 9.

Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori

1. È istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, il coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire alla promozione e diffusione della cultura di attenzione all'infanzia, all'adolescenza e al mondo giovanile in genere, di elaborare proposte per il superamento degli squilibri territoriali e di diffondere buone prassi tra i diversi servizi.

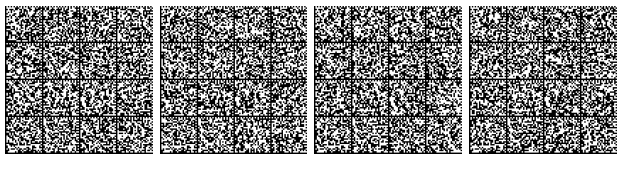

2. Il coordinamento tecnico è anche sede di confronto tra esperti del mondo associativo e dei servizi istituzionali per meglio supportare le azioni volte all'integrazione delle politiche a favore dei minori con le politiche sociali territoriali. Il coordinamento tecnico rappresenta i servizi territoriali, quelli consultoriali, dell'amministrazione della giustizia, nonché il mondo del terzo settore, che si occupano di minori.

3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento del coordinamento di cui al comma 1. La partecipazione al coordinamento è a titolo gratuito.

TITOLO II

POLITICHE PER LA PRIMA INFANZIA E I MINORI

Capo I

RETE SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 10.

Servizi per la prima infanzia

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:

a) nido di infanzia;

b) servizi integrativi;

c) servizi domiciliari;

d) servizi ricreativi.

3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.

4. Il comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più comuni o in forma convenzionata con soggetti del terzo settore o privati accreditati.

5. La giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'art. 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

Art. 11.

Organizzazione dei servizi per la prima infanzia

1. I comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'art. 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.

2. I comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.

3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai comuni ove viene svolto il servizio.

4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

Art. 12.

Sistema educativo integrato

1. La Regione e gli enti locali perseguono:

a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;

b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;

c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

2. In ciascun distretto sociosanitario la conferenza dei sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 13.

Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL e con i servizi sociali dei comuni o degli ambiti territoriali sociali, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione e realizzano interventi di educazione alla salute.

Art. 14.

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.

3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.

4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.

5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.

Art. 15.

Servizi integrativi

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale,

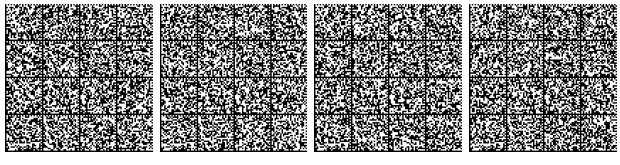

che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:

a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;

b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'art. 30. Il centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.

Art. 16.

Servizi domiciliari

1. I servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:

a) educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di «ambiente domestico»;

b) educatore familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;

c) mamma accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

Art. 17.

Servizi ricreativi

1. I servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.

Capo II

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E TUTELA DEL MINORE

Art. 18.

Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia

1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla legge regionale n. 12/2006, la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del terzo settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.

2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra enti locali, ASL, istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del terzo settore.

Art. 19.

Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile

1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.

2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:

a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il tribunale per i minorenni.

Art. 20.

Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore

1. Al fine di agevolare l'assistenza ed il mantenimento del minore, la Regione può intervenire nei confronti del genitore o del collocatario attraverso forme di erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora le stesse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità giudiziaria.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità dell'intervento di cui al comma 1.

Art. 21.

Affidamento familiare

1. Si dà luogo all'affidamento del minore qualora non sussistano le condizioni per la permanenza dello stesso nel proprio ambito familiare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al titolo 1-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche. Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

2. La Regione, tramite i competenti servizi territoriali sociali e sanitari, garantisce al minore affidato e alla famiglia affidataria l'elaborazione di un progetto educativo e sociale individualizzato, la valutazione continua della sua evoluzione e il sostegno psicosociale alla famiglia, anche attraverso la costruzione di reti di nuclei affidatari che possano offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno fondato sul mutuo-aiuto.

Art. 22.

Adozione nazionale ed internazionale

1. La Regione, in materia di adozioni nazionali e internazionali, svolge i seguenti compiti, nel rispetto della vigente normativa:

a) vigila, ai sensi della legge n. 184/1983, sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale e internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

b) promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;

c) promuove, d'intesa con il tribunale per i minorenni e con tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, attività di informazione, formazione, preparazione delle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, con particolare attenzione, nel caso di adozioni internazionali, all'inserimento scolastico;

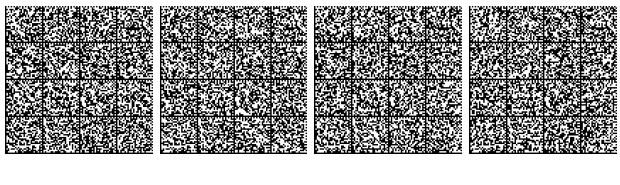

d) istituisce il servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, della legge n. 184/1983; detto servizio può essere attivato direttamente o tramite convenzione con servizi istituiti da altre regioni.

Art. 23.

Reti di accoglienza

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni, le ASL ed il terzo settore, promuove la formazione di reti di famiglie per l'accoglienza valorizzando le esperienze territoriali e le sostiene in conformità ai provvedimenti di programmazione.

2. Ai sensi della presente legge, per reti di famiglie si intendono associazioni non a scopo di lucro, orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza secondo quanto previsto dalla legge n. 184/1983.

Art. 24.

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

1. Al fine di rispondere ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, la Regione favorisce la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali per i minori temporaneamente privi di idonee cure familiari.

2. Costituiscono strutture residenziali:

a) le comunità educative per minori, aventi la funzione di accogliere minori e adolescenti che vivono una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia tale per cui il servizio pubblico e/o il tribunale ravvisino la necessità di un allontanamento, o in presenza di un provvedimento penale di collocamento in comunità da parte dell'Autorità giudiziaria;

b) le case famiglia per minori, quali luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai servizi. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti;

c) le comunità genitore-bambino: strutture residenziali atte ad accogliere un genitore con il proprio o i propri figli quando il nucleo necessiti di un sostegno volto all'autonomia dello stesso e allo sviluppo delle capacità genitoriali.

3. Costituiscono strutture semi-residenziali:

a) i centri socio educativi diurni, quali luoghi di accoglienza che prestano servizio a favore di minori che si trovano in una situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal nucleo familiare d'origine;

b) i centri di aggregazione, quali «luoghi sicuri» dove proporre attività aggregative volte alla socializzazione, all'accompagnamento scolastico ed alla animazione del tempo libero.

4. Le funzioni di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo delle strutture di cui al comma 2 sono regolate dalle legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e dalla legge regionale n. 12/2006, nonché dall'art. 30 della presente legge. L'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Art. 25.

Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero

1. La Regione, anche nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza, favorisce:

a) la crescita di autonomia e di competenza dei minori, valorizzando, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità di socializzazione nel tempo libero;

b) lo sviluppo delle pari opportunità, della socializzazione ed integrazione dei bambini e delle bambine appartenenti a diverse etnie e culture nonché il rapporto con la scuola.

2. La Regione favorisce e valorizza attività e servizi di facile accesso, anche attraverso l'azione degli enti territoriali, quali:

a) educativa - territoriale e di strada;

b) partecipazione attiva dei minori;

c) aggregazione con particolare riferimento al tempo extrascolastico;

d) promozione del gioco e dell'approccio ludico;

e) interventi di collaborazione con le scuole mirati alla promozione della cultura della legalità, della responsabilità civile ed al contrasto del bullismo.

Art. 26.

Sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari

1. La Regione promuove percorsi di sostegno per i ragazzi all'uscita dalle strutture tutelari, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, per consentire agli stessi lo sviluppo delle competenze indispensabili al raggiungimento dell'autonomia.

Art. 27.

Protezione dei minori vittime di reato

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di prevenzione, di contrasto dei reati e di riparazione delle conseguenze dei reati in danno ai minori, in particolare della violenza sessuale, del maltrattamento e della trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

a) l'individuazione precoce di situazioni di reato a danno di minori;

b) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale *iter* giudiziario;

c) la tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza.

2. A tal fine la Regione:

a) collabora con le autorità e gli enti preposti nelle azioni informative e formative rivolte a tutti i soggetti a cui competono funzioni di protezione dei bambini e dei ragazzi;

b) sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette;

c) promuove e sostiene la sottoscrizione di protocolli operativi a livello territoriale tra tutti i soggetti interessati;

d) sostiene la realizzazione da parte degli enti preposti di attività di mediazione penale e sociale.

Art. 28.

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri e della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, programmano politiche di sostegno per i minori autori di reato, anche stranieri non accompagnati, collaborando con gli organismi della giustizia minorile e delle associazioni del terzo settore ivi operanti, disponendo percorsi di recupero nell'ambito del procedimento giudiziario, a sostegno del reinserimento sociale, familiare, di supporto alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo.

3. La Regione collabora con l'amministrazione della giustizia, attraverso progetti sperimentali di tipo educativo, alla realizzazione di interventi nei confronti di minori che abbiano commesso il primo reato, secondo le modalità previste dagli atti di programmazione di cui alla legge regionale n. 12/2006.

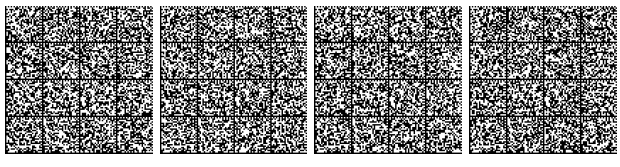

Capo III

STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ, LA PARTECIPAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI OFFERTA

Art. 29.
Servizi sperimentali

1. La Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi socio-educativi e assistenziali, anche proposti da enti locali, terzo settore e privati convenzionati, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

Art. 30.
Linee guida

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:

a) gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare di cui all'art. 24, comma 1, verificando periodicamente il rispetto dei medesimi;

b) gli standard strutturali e di localizzazione, organizzativi, qualitativi e le tipologie delle strutture di cui all'art. 24, comma 2, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, al fine della loro autorizzazione e accreditamento;

c) in ordine all'accreditamento di cui all'art. 24, comma 4, le procedure, gli strumenti e le modalità per sviluppare il processo di accreditamento dei servizi sociali previsto dall'art. 48 della legge regionale n. 12/2006, i requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati;

d) gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi per i servizi di cui all'art. 10, comma 2;

e) le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture di cui all'art. 10 e all'art. 24, secondo quanto disposto dall'art. 34.

Art. 31.
Partecipazione

1. I comuni, in forma singola o associata attraverso gli ambiti territoriali sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

2. I soggetti gestori assicurano una gestione competente e qualificata dei servizi per l'infanzia e promuovono e facilitano la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

3. Presso ogni nido d'infanzia, per garantire la gestione e il funzionamento dei servizi, i gestori si avvalgono della collaborazione di un comitato di partecipazione.

4. Con proprio regolamento i soggetti gestori definiscono la composizione del comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del personale.

Art. 32.
Compartecipazione alla spesa

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi è prevista attraverso forme di contribuzione differenziata in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto dell' art. 51 della legge regionale n. 12/2006.

2. La definizione della quota di compartecipazione familiare è effettuata dai comuni, per i servizi diretti o in convenzione, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 33.
Vincolo di destinazione

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia e/o a servizi sociali realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione di dieci anni.

2. Lo svincolo, prima della scadenza, è consentito dalla giunta regionale su richiesta motivata dal proprietario nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa dei servizi considerati.

Art. 34.
Personale

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi socio educativi e assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.

2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.

3. Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con università, centri di ricerca e provincia.

4. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.

TITOLO III

POLITICHE GIOVANILI

Capo I

INTERVENTI PER GLI ADOLESCENTI ED I GIOVANI

Art. 35.
Politiche giovanili

1. La Regione favorisce il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai giovani, curandone il raccordo, in modo da garantire la massima efficacia dell'azione regionale. A tal fine, può essere costituito apposito organismo intersettoriale di coordinamento.

Art. 36.
Coordinamento a livello distrettuale

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle Istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

2. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto socio-sanitario vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, ASL, servizi dell'amministrazione della giustizia, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.

3. La programmazione territoriale, collegata con quella regionale, garantisce azioni e interventi rivolti alla realtà giovanile tesi anche a promuovere le buone prassi e il confronto tra gli operatori.

Art. 37.

Promozione di sani stili di vita

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita e di promozione del benessere. A tal fine, promuove accordi e forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli enti locali, le ASL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione all'affettività e alla sessualità, nonché il fumo, l'alcool, le sostanze psicostimolanti, e le nuove dipendenze.

2. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove iniziative tese a valorizzare il tempo extrascolastico dei minori, gestite da soggetti pubblici o privati, che arricchiscano il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità e al rispetto e sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione.

Art. 38.

Educativa di strada

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di «educativa di strada», quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.

2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del terzo settore presente sul territorio considerato.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.

Art. 39.

Forum regionale dei giovani

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.

2. Ogni provincia può istituire i Forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.

3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile; inoltre:

a) predispone relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di pro-porre progetti alla Regione;

b) attraverso il coordinamento dei Forum provinciali, opera una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse;

c) favorisce l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;

d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

4. Possono far parte dei diversi Forum solo i giovani con età compresa tra i sedici e i venticinque anni.

5. La Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.

Art. 40.

Informagiovani

1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all'interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti «informa giovani», soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.

3. Le province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell'Unione europea.

Art. 41.

Servizi sperimentali

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche proposti da enti locali, associazioni e gruppi giovanili, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

Art. 42.

Scambi e mobilità giovanile in ambito nazionale ed internazionale

1. La Regione favorisce gli scambi dei giovani in ambito nazionale ed internazionale sia di carattere socio-culturale, sia per motivi di studio, con particolare attenzione al sostegno dei programmi europei ad essi dedicati.

2. La Regione favorisce per fini culturali e di studio gli scambi di giovani dai diciotto ai venticinque anni in ambito familiare.

3. Per favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili, la Regione può concludere accordi o parternariati con altre Regioni nazionali ed europee.

4. La Regione promuove i temi dell'educazione alla pace e all'intercultura, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo anche in considerazione della sua collocazione geografica.

Art. 43.

Prestiti d'onore

1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i diciotto e i venticinque anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla giunta regionale.

2. I prestiti d'onore hanno la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.

Art. 44.

Centri giovani

1. La Regione sostiene l'istituzione e il rafforzamento dei centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative. I centri giovani si caratterizzano nella continuità dell'offerta dell'attività collegata a un progetto educativo.

2. Di norma i centri giovani sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito. La Regione promuove la realizzazione di una rete regionale dei centri giovani, in concerto con le pianificazioni distrettuali, di ambito e locali.

3. Gli enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

4. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e finanziamento per i centri giovani.

Art. 45.

Accordi programma quadro

1. La Regione promuove accordi con il governo, gli enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui possono concorrere anche gli strumenti definiti da norme regionali o nazionali di settori diversi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono tesi a sviluppare interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico, al fine di offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti nella comunità e agevolare, attraverso l'esercizio e lo sviluppo delle competenze, l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Gli interventi regionali perseguono gli obiettivi della promozione della cultura del bene comune e della legalità, l'attenzione all'integrazione delle persone a rischio di esclusione sociale, l'incontro ed il confronto tra i giovani e tra i giovani e gli adulti, per rafforzare la coesione sociale delle comunità territoriali.

Capo II

VALORIZZAZIONE E FUNZIONE DEGLI ORATORI

Art. 46.

Attività degli oratori

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'ente parrocchia, dagli istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.

3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell'ambito degli interventi della rete integrata di offerta.

4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d'ambito regionale o sovra-regionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 47.

Protocolli d'intesa

1. Per le attività di cui all'art. 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

a) la Regione ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli istituti religiosi cattolici e dei singoli istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;

b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione.

2. Nei protocolli d'intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari.

Art. 48.

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 46 concernenti le attività di cui al medesimo articolo svolte da almeno tre anni, tenuto conto delle disposizioni di cui ai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'art. 47.

2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o, per l'acquisizione di attrezzature.

3. Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo possono essere presentate anche da organismi unitari a carattere regionale riconosciuti dal protocollo d'intesa di cui all'art. 47.

Capo III

SOGGIORNI SOCIO EDUCATIVI E DIDATTICI

Art. 49.

Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici

1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da enti e associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:

a) soggiorno in accampamento;

b) soggiorno itinerante;

c) soggiorno in accantonamento.

2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.

3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.

5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli enti e le associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

6. La giunta regionale disciplina i requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1.

Art. 50.

Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture

1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'art. 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.

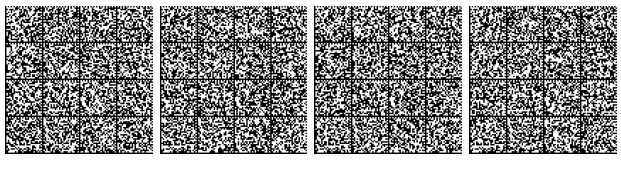

2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o all'acquisto ed installazione di attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

4. Le strutture e le aree che beneficiano del contributo regionale sono soggette al vincolo di destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo pena la restituzione della somma assegnata, con maggiorazione degli interessi legali.

Art. 51.

Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni

1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'art. 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili secondo parametri definiti dalla giunta regionale nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a sei giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;

b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno e alla presenza di persone diversamente abili.

2. La giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

riduzione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.105 «Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale»;

riduzione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.205 «Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale»;

istituzione dell'U.P.B. 10.107 «Interventi a favore di enti no-profit operanti a favore dei minori» con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa;

istituzione dell'U.P.B. 10.207 «Interventi a favore di enti no-profit operanti a favore dei minori» con lo stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa;

b) con gli stanziamenti iscritti alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:

U.P.B. 2.215 «Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro»;

U.P.B. 10.101 «Fondo per le politiche sociali» (corrente);

U.P.B. 10.201 «Fondo per le politiche sociali» (conto capitale);

U.P.B. 10.202 «Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza»;

U.P.B. 11.102 «Spese per il diritto allo studio universitario».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 53.

Norma finale

1. La giunta regionale relaziona alla competente commissione consiliare, in modo differenziato, sull'attuazione degli interventi di cui al titolo III.

Art. 54.

Norme di prima applicazione e transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni ai sensi della normativa precedente rimangono in essere. La giunta regionale adotta le linee guida di cui all'art. 30 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more di adozione delle linee guida, il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 2 (tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva) rimane in vigore e reca la disciplina di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* e rimangono altresì in vigore le disposizioni di cui agli articoli 12 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi) e i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione recanti, rispettivamente, la disciplina di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, lettere *e)* e *d)*. Dalla data di entrata in vigore delle linee guida, le suddette disposizioni si intendono abrogate.

3. Gli allegati alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) costituiscono le determinazioni tecniche di cui all'art. 49, fino all'adozione dell'apposita disciplina.

Art. 55.

Modifica di norme

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 1 ° giugno 1993, n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»;

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato;

3. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del consiglio regionale, le funzioni del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'ufficio del difensore civico, di cui alla legge regionale n. 17/1986.».

4. Al comma 1 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 17/1986, introdotto dall'art. 8 della legge regionale n. 44/2008, la parola «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere».

Art. 56.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 54, sono abrogate:

a) la legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi);

b) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) e successive modifiche e integrazioni;

c) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Interventi regionali per la valorizzazione e la funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari) e successive modifiche e integrazioni;

d) il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 2 (tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 aprile 2009

BURLANDO

09R0487

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **7.**

Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (interventi di sostegno al sistema della formazione professionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (interventi di sostegno al sistema della formazione professionale)

1. All'art. 1 della legge regionale n. 23/2004, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 può inoltre essere utilizzato per il finanziamento di interventi per il riequilibrio patrimoniale e il consolidamento della struttura finanziaria degli organismi del sistema formativo di cui al medesimo comma.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 aprile 2009

BURLANDO

09R0488

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **8.**

Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge al fine di assicurare la protezione ed il miglioramento del paesaggio tradizionale e dell'ambiente prevede aiuti per interventi di recupero e di mantenimento dell'attività agricola all'interno del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre).

2. Gli aiuti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1, la Regione concede aiuti in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, per i seguenti interventi:

a) ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali, nei limiti previsti dall'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006;

b) investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità, nei limiti previsti dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006;

c) investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualità, nei limiti previsti dall'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/2008.

2. La Regione concede aiuti per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali finalizzate al miglioramento dell'irrigazione e dei trasporti rurali, ivi comprese strade a servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su rotaia.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili all'aiuto solo se conformi:

a) alle norme del piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del relativo regolamento del Parco e, in attesa della sua approvazione, alle misure di salvaguardia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999;

b) alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale, nonché a quella eventualmente operante in salvaguardia.

4. In ogni caso l'ammissibilità all'aiuto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'acquisizione del nulla-osta e dei titoli abilitativi prescritti dalla legislazione statale e regionale in materia di tutela dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali.

Art. 3.

Beneficiari degli aiuti e intensità degli aiuti erogabili

1. Gli aiuti per le imprese, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono limitati alle piccole e medie imprese come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Gli aiuti per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* «ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali» sono concessi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui all'art. 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e del 60 per cento della spesa ammissibile nelle zone diverse da quelle svantaggiate, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, a favore di:

a) enti pubblici;

b) aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese e con partita IVA;

c) proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi interessati.

3. Gli aiuti per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* «investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità» sono concessi a favore di imprese agricole singole e associate iscritte al registro delle imprese e dotate di partita IVA, nei limiti delle seguenti intensità:

a) 60 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b) 50 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone diverse dalle zone svantaggiate di cui all'art. 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005, ovvero per le imprese situate in zone svantaggiate e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c) 40 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone diverse dalle zone svantaggiate di cui all'art. 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata di cui all'art. 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5. Gli aiuti per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* «investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti di qualità» possono essere concessi fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, a favore di imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli.

6. Il sostegno per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2 «costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali» possono essere concessi solo se le relative infrastrutture sono poste al servizio di una pluralità di terreni agricoli e forestali. Gli aiuti sono concessi, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammissibile, a favore di:

a) consorzi di miglioramento fondiario;

b) cooperative agricole;

c) altre forme associative legalmente costituite e composte in prevalenza da imprenditori agricoli e forestali o proprietari di terreni agricoli e forestali. Inoltre, gli aiuti sono limitati alla parte di uso pubblico dell'infrastruttura, eccettuati i collegamenti di esclusiva pertinenza di singoli utenti;

d) enti pubblici.

7. Le spese ammissibili agli aiuti di cui all'art. 2 sono limitate:

a) ai costi effettivamente sostenuti relativi al ripristino dei muri a secco per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

b) alla costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, escluso l'acquisto del terreno, per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 2;

c) all'acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Altri eventuali costi connessi al contratto di compravendita o leasing (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese) non costituiscono spese ammissibili per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 2;

d) alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma, come onorari di consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 2.

Art. 4.

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono svolte dalla Regione, che può avvalersi di altri enti pubblici, tramite apposita convenzione a titolo non oneroso.

Art. 5.

Concessione degli aiuti

1. Gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti intrapresi dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008 e la Commissione ha accusato ricevuta dell'avvenuta trasmissione della sintesi dei regimi di aiuto di cui all'art. 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 e ha pubblicato il relativo numero di identificazione sul proprio sito Internet;

b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alla Regione o agli enti di cui all'art. 4;

c) la domanda è stata dichiarata ammissibile dalla Regione o dagli enti di cui all'art. 4, tramite un atto amministrativo da cui risulti l'importo dell'aiuto concesso e la disponibilità dei relativi fondi sul bilancio.

2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1, lettera *c)*, stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato, che non deve essere superiore a un anno e deve essere rapportato alla consistenza dell'intervento. Può essere concessa una sola proroga di durata non superiore a un anno, comunque nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), in quanto applicabile.

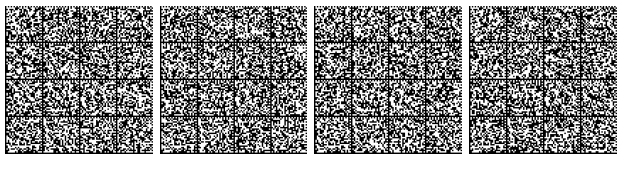

3. In caso di inosservanza dei termini per la realizzazione dell'intervento, la Regione o gli enti di cui all'art. 4 revocano l'aiuto e provvedono al relativo recupero nelle forme previste dalla legge.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti previsti per le medesime finalità attraverso altre norme o programmi in vigore.

Art. 6.

Vigenza del regime di aiuto

1. I regimi di aiuti istituiti con il presente provvedimento vigono sino al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e dagli articoli 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza all'U. P.B. 13.201 «Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge, fatto salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avvenuto esperimento degli adempimenti di cui all'art. 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 con particolare riferimento alla pubblicazione sul sito Internet della commissione europea del numero di identificazione della sintesi dei regimi di aiuto.

2. Gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, decorreranno dal giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 88 del trattato istitutivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 aprile 2009

BURLANDO

09R0489

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **9.**

Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in arrivo (incoming) degli aeroporti liguri.

2. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all'avviamento e alla promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri strettamente finalizzati all'incremento dei flussi turistici.

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti per le finalità di cui all'art. 1 per le seguenti azioni:

a) attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da destinazioni già servite, compresa la relativa attività di promozione e informazione;

b) attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e informazione;

c) attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti liguri con finalità di «incoming».

d) realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza aeroportuali;

e) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili esistenti nell'area aeroportuale.

Art. 3.

Beneficiari degli aiuti

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri.

2. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, sono le società di gestione degli aeroporti liguri.

Art. 4.

Intensità degli aiuti

1. La Regione concede gli aiuti di cui all'art. 2 nei limiti stabiliti dal regime *de minimis*, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis)*.

2. Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1.

3. Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1.

Art. 5.

Modalità attuative

1. Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono attivati attraverso una apposita procedura selettiva definita con atto della giunta regionale, nel quale sono altresì indicati i criteri di ammissibilità e selezione.

2. Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla giunta regionale e con modalità disciplinate da apposita convenzione, con priorità per l'attività di promozione e pubblicità di nuovi voli charter dai paesi extra Unione europea verso gli aeroporti liguri.

3. Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla giunta regionale in funzione dell'aumento del traffico «incoming» verso la Liguria e con modalità disciplinate da apposita convenzione.

Art. 6.

Revoca o riduzione dell'aiuto

1. L'aiuto è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:

a) vengano accertate gravi irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

b) l'intervento non venga effettuato in conformità al progetto approvato o entro i termini indicati nell'atto di concessione;

c) i beneficiari dichiarino di rinunciare all'aiuto concesso.

2. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, può essere ammessa, in via alternativa, la realizzazione parziale delle opere o dei servizi qualora tale realizzazione sia identificabile come lotto funzionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

prelevamento di euro 600.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

prelevamento di euro 400.000,00 dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

iscrizione di euro 600.000,00 all'U.P.B. 17.101 «Interventi promozionali per il turismo»;

iscrizione di euro 400.000,00 all'U.P.B. 17.201 «Interventi promozionali per il turismo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 aprile 2009

BURLANDO

09R0490

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **10.**

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

COMPETENZE E PROCEDURE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come stabilite dall'art. 240 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3.

Siti di interesse regionale

1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale:

a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e quantità degli inquinanti presenti, all'impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, nonché di pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da parte della Regione;

b) i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa, purché non definiti di interesse nazionale;

c) i siti che interessano il territorio di più province.

2. All'individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro perimetrazione si provvede con atto di giunta regionale e, in particolare, la giunta provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera *a)*, sentiti gli enti locali interessati e a stipulare intesa con la Regione interessata nella fattispecie della lettera *b)*.

3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono sentiti i comuni, le province e le regioni interessate, i responsabili dell'inquinamento, nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.

4. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le procedure di cui all'art. 9.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione e l'approvazione del piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 7;

b) la predisposizione e l'approvazione dei piani di intervento e bonifica per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;

c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;

d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in attuazione del piano di cui alla lettera *a)*;

e) l'individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui all'art. 3, nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;

f) la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 8;

g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

Art. 5.

Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province:

a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovra comunali nonché di quelli localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti;

b) le verifiche e le attività istruttorie nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di cui alla lettera *a)*. Per la validazione dei documenti di analisi di rischio la provincia può avvalersi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (ARPAL);

c) l'adozione delle ordinanze nei confronti dei responsabili dei potenziali inquinamenti, a provvedere ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche;

d) il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica;

e) il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato;

f) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico di ARPAL;

g) i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al titolo V - Parte quarta - del decreto l legislativo n. 152/2006, relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)*;

h) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora il comune territorialmente competente non provveda.

Art. 6.

Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni:

a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, che possono avvalersi della competenza tecnica di ARPAL in relazione alle verifiche ed alle attività istruttorie;

b) i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti;

c) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione qualora i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia o non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati.

Art. 7.

Piano regionale di bonifica dei siti contaminati

1. Il piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati.

2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità di intervento.

3. Il piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene:

a) l'elenco dei siti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) l'elenco delle aree vaste con criticità ambientali;

c) l'ordine di priorità degli interventi nei siti di cui alla lettera *a)* la cui realizzazione spetta alla pubblica amministrazione;

d) la stima di massima degli oneri finanziari.

4. Il piano regionale è approvato con atto del consiglio regionale, su proposta della giunta, ha una durata di dieci anni e resta in vigore fino ad approvazione del successivo piano.

5. La giunta regionale può aggiornare il piano regionale di bonifica, sulla base dell'anagrafe di cui all'art. 8, apportando le eventuali necessarie modifiche all'ordine di priorità degli interventi.

6. Valutate le indicazioni dei comuni non costieri aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie, può provvedere al finanziamento della rimozione dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

Art. 8.

Anagrafe dei siti da bonificare

1. L'anagrafe dei siti da bonificare contiene:

a) l'elenco dei siti per i quali è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'art. 240, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152/2006;

b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'allegato 4 al titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo n. 152/2006;

c) l'elenco dei siti di cui all'art. 242, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si sia concluso positivamente il procedimento;

d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alla lettere *a)* e *b)*;

e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

2. La Regione provvede all'iscrizione di un sito in anagrafe a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell'ente competente che evidenzi il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

3. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in anagrafe, ne dà comunicazione:

a) al comune interessato, affinché l'inserimento in anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;

b) alla conservatoria dei registri immobiliari presso l'agenzia del territorio, affinché l'inserimento in anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.

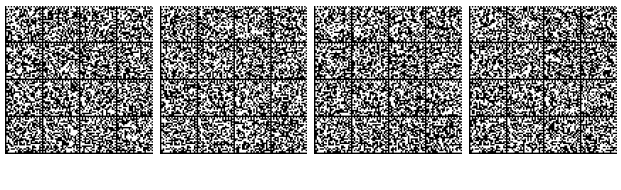

4. Ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe, entro il 31 gennaio di ogni anno, le province trasmettono alla Regione l'elenco dei siti per i quali è stata certificata l'avvenuta bonifica o il completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente.

Art. 9.

Procedure amministrative ordinarie

1. Il responsabile dell'inquinamento, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a regione, provincia, comune ed al prefetto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve necessariamente contenere:

a) le generalità del responsabile dell'inquinamento;

b) la localizzazione geografica dell'evento;

c) la tipologia ed estensione della contaminazione;

d) le misure di prevenzione adottate.

3. Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione.

4. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'art. 240, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152/2006, non sono state superate, il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette la relativa autocertificazione all'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma 1.

5. L'autocertificazione di cui al comma 4 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche da parte dell'ente territoriale competente entro i successivi quindici giorni.

6. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà comunicazione all'ente territoriale competente ai sensi della presente legge.

7. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dell'inquinamento trasmette il piano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all'allegato 2 al titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo n. 152/2006, all'ente territoriale competente ai sensi della presente legge.

8. L'ente territoriale competente, di cui al comma 7, convoca, nei successivi trenta giorni, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con gli enti territoriali competenti al rilascio dei permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di caratterizzazione ed approva lo stesso con eventuali prescrizioni integrative.

9. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell'inquinamento applica al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica e ne presenta i risultati all'ente territoriale competente. Questo convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, per l'approvazione del documento di analisi di rischio, entro sessanta giorni dalla sua ricezione e previa istruttoria in contraddittorio col responsabile dell'inquinamento.

10. Qualora il documento di analisi di rischio dimostri il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la conferenza di servizi, di cui al comma 8, dichiara concluso il procedimento.

11. Nella fattispecie di cui al comma 10, la conferenza di servizi indetta dall'ente territoriale competente può prescrivere l'effettuazione di un programma di monitoraggio sul sito. In tal caso, il responsabile dell'inquinamento invia all'ente territoriale competente, entro sessanta giorni, un piano di monitoraggio che deve indicare:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e durata del monitoraggio.

12. L'ente territoriale competente approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal suo ricevimento, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni o approfondimenti, assegnando un termine per l'adempimento.

13. Alla scadenza del periodo di monitoraggio, il responsabile dell'inquinamento trasmette all'ente territoriale competente una relazione tecnica riassuntiva. Nel caso in cui dalla relazione emerga il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento deve avviare la procedura di bonifica di cui al comma 14.

14. Qualora il documento di analisi di rischio, di cui al comma 9, dimostri il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento trasmette all'ente territoriale competente, entro i sei mesi successivi all'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

15. L'ente territoriale competente convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, e approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

16. L'approvazione di cui al comma 15 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 15 resta sospeso fino all'acquisizione del relativo parere. L'approvazione di cui al comma 15 costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

17. Con il provvedimento di approvazione di cui al comma 15 sono stabiliti, altresì, i tempi di esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzia finanziaria in favore dell'ente territoriale che approva il progetto di bonifica, nella misura del 50 per cento del costo stimato dell'intervento.

Art. 10.

Siti industriali dismessi

1. Sono siti industriali dismessi, ai fini del presente articolo, le aree caratterizzate dalla cessazione dell'attività e ricomprese nell'anagrafe di cui all'art. 8.

2. Il comune, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, diffida la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, entro un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi.

3. A seguito della presentazione dei risultati della caratterizzazione, il comune adotta, anche attraverso l'assunzione delle opportune varianti urbanistiche, le possibili destinazioni d'uso dell'area.

4. La proposta di riutilizzo di cui al comma 2 deve indicare:

a) il progetto di bonifica in conformità con le previsioni del piano di cui all'art. 7;

b) le attività e funzioni che si intendono insediare;

c) gli interventi urbanistico edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità, le funzioni e le destinazioni d'uso;

d) il cronoprogramma degli interventi previsti;

e) il piano economico-finanziario.

5. In caso di mancata ottemperanza alla diffida o nel caso in cui la proposta di riutilizzo non corrisponda ai contenuti di cui al presente articolo, il comune chiede l'attivazione della procedura di cui all'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. Conclusa tale procedura il comune provvede ad acquisire proposte di riutilizzo mediante procedura pubblica.

6. A seguito della selezione di proposte di riutilizzo di cui al comma 5, il comune può costituire con il soggetto selezionato una

società di trasformazione urbana ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per dare attuazione alla proposta stessa.

Art. 11.

Siti con inquinamento pregresso

1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla provincia, al comune e all'ARPAL l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione.

2. L'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa, secondo quanto stabilito all'art. 242, comma 13, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 12.

Acque di falda

1. Il prelievo delle acque di falda emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'art. 243 del decreto legislativo n. 152/2006, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.

2. Nel caso di cui al comma 1, in sede di approvazione del progetto di bonifica dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed all'impatto sull'acquifero.

Art. 13.

Accordi di programma

1. Gli enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi di cui alla presente legge ed i soggetti altrimenti interessati, possono stipulare, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, appositi accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi medesimi.

TITOLO II

PROCEDURE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 242, COMMA 13, E 248, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

Art. 14.

Oggetto

1. La provincia rilascia la certificazione di cui all'art. 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalità di cui al presente titolo.

Art. 15.

Certificazioni

1. La certificazione di avvenuta bonifica è l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

2. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.

Art. 16.

Compiti di ARPAL

1. Gli accertamenti di cui all'art. 15, commi 1 e 2, sono effettuati dalla provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAL, corredata di risultanze analitiche debitamente commentate.

2. L'ARPAL provvede, di norma entro quarantacinque giorni, a trasmettere alla provincia la relazione tecnica di cui al comma 1.

Art. 17.

Istanza di certificazione

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, rilasciata dal direttore dei lavori, contenente:

a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali;

c) illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici;

d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.

2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.

3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata anche all'ARPAL.

Art. 18.

Atto di certificazione

1. La provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAL, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.

2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:

a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:

1) gli interventi sono ultimati;

2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:

1) gli interventi sono ultimati;

2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati;

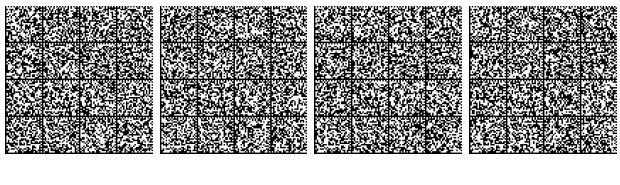

4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'art. 240, comma 1, lettere *n)* ed *o)* del decreto legislativo n. 152/2006.

3. La provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.

4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa, per conoscenza, al comune, alla Regione e all'ARPAL.

Art. 19.

Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie

1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, è subordinata alla certificazione rilasciata dalla provincia.

2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.

Art. 20.

Certificazione in presenza di trattamento della falda

1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformità al progetto approvato.

2. La depurazione della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa.

3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.

Art. 21.

Costi di certificazione

1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le province.

2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 i costi di certificazione non sono dovuti.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Norme transitorie

1. I comuni e le province concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione gli atti adottati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province trasmettono alla Regione le anagrafi dei siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa.

3. I soggetti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 (regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Nelle more dell'approvazione del piano di bonifica dei siti contaminati, di cui all'art. 7, la giunta regionale, anche sulla base delle informazioni contenute nell'anagrafe di cui all'art. 8, approva l'elenco dei siti che richiedono interventi di bonifica e la relativa stima degli oneri finanziari.

Art. 23.

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli da 51 a 58 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

Art. 25.

Sanzioni

1. Le sanzioni previste dall'art. 257, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 sono accertate e contestate dalla provincia competente per territorio, secondo le disposizioni della legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle province che li utilizzano per le finalità della presente legge.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'area IV «Ambiente» all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 aprile 2009

BURLANDO

09R0491

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. **11.**

Modifica del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (norme per l'istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regine Liguria n. 6 del 15 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (Norme per l'istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica)

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2001 è sostituito dal seguente:

«7. Il coordinatore del dipartimento è nominato dalla giunta regionale, su proposta dei direttori generali delle Aziende sanitarie ed enti equiparati le cui strutture facciano parte del dipartimento, scelto tra persone con competenza specifica e adeguata esperienza nell'attività di genetica e dura in carica tre anni.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 aprile 2009

BURLANDO

09R0492

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2008, n. **39.**

Modifiche del regolamento «Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II del 7 ottobre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2539 del 14 luglio 2008

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 6 marzo 1989, n. 4, è così sostituito:

«Art. 2 (*Definizioni).* — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) sorgente sonora: qualsiasi dispositivo, macchina o impianto idoneo a produrre emissioni sonore. Più sorgenti destinate alla stessa attività sono considerate come un'unica sorgente;

b) ricettore: un ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all'inquinamento acustico causato da una sorgente sonora;

c) tempo di riferimento Tr: è il tempo che definisce il livello di valutazione di una sorgente sonora;

d) livello di valutazione Lv: è il livello continuo equivalente prodotto da una sorgente sonora durante il tempo di riferimento da confrontare con i valori limite».

Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4, è così sostituito:

«Art. 3 (*Norme tecniche relative alla misura ed alla strumentazione).* — 1. Le modalità per l'esecuzione delle misure e le caratteristiche della strumentazione sono indicati nell'allegato C al presente decreto».

Art. 3.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4, è così sostituito:

«Art. 5 (*Inquinamento acustico esterno).* — 1. I criteri di accettabilità di cui all'art. 3 della legge sono rappresentati dai valori limite di zona. I quali sono differenziati in base alle caratteristiche del territorio ed al periodo della giornata. A tal fine il territorio viene suddiviso in zone acustiche con le relative caratteristiche nell'allegato A.

2. Il livello sonoro di valutazione prodotto da una sorgente sonora è ammissibile quando questo non supera il valore limite di zona stabilito per la zona acustica in cui è situata la sorgente sonora. L'allegato B, determina i valori limite di zona e i tempi di riferimento per la valutazione. Qualora nella stessa zona siano presenti più sorgenti sonore, la somma del loro livello di valutazione non può superare di più di 5 dB(A) il valore limite di zona.

3. Il livello sonoro di valutazione derivante da una o più sorgenti sonore che si trovano in una zona acustica superiore a quella del ricettore è ammissibile qualora non sia superiore a più di 5 dB(A) rispetto al valore limite della zona in cui si trova il ricettore.

4. I valori limite di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali o da singoli mezzi di trasporto;

dalle attività e dai comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali;

dai cantieri edili ad eccezione degli impianti mobili di frantumazione inerti;

da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali ad esempio attività sportive e ricreative;

musica dal vivo o produzioni vocali;

dal comportamento di persone o animali;

sul posto di lavoro se questa è prodotta dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto.

5. Qualora, nonostante il rispetto dei valori limite di zona di cui al comma 2, permanga un disturbo della quiete pubblica che interessi una comunità di persone, il sindaco del comune interessato, può stabilire che gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine maggiormente responsabili del disturbo vengano dotati di ulteriori dispositivi per la riduzione del rumore, ai sensi dell'art. 10 della legge, o comunque che il loro utilizzo sia consentito entro determinati limiti temporali.

6. Qualora viene constatato un superamento del limite ai sensi del comma 3, il gestore dell'attività responsabile inoltra al comune territorialmente interessato un progetto di risanamento acustico. Il sindaco valuta ed approva il progetto secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente fissando le modalità per il raggiungimento dei rispetto dei valori limite. Qualora siano coinvolti più comuni, il progetto di cui sopra viene approvato dalla Giunta provinciale sentiti i comuni direttamente interessati.

7. In casi eccezionali in cui gli interventi necessari per l'osservanza dei valori limite di cui al comma 3 risultino essere di obiettiva e grave difficoltà di attuazione sotto l'aspetto tecnico, operativo o finanziario, il

sindaco del comune territorialmente interessato, contestualmente all'approvazione del progetto di cui al comma 6, può concedere motivata deroga al rispetto dei valori di cui sopra.

8. Ai sensi dell'art. 7 della legge, i comuni possono richiedere all'Agenzia provinciale per l'ambiente una valutazione di impatto acustico per la redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti nei seguenti casi:

a) previsione o ampliamento di zone urbanistiche destinate ad attività produttive qualora queste vengano individuate in prossimità di zone residenziali od altre zone particolarmente protette (scuole, ospedali, case di riposo);

b) previsione o ampliamento di zone residenziali, qualora queste vengano individuate in prossimità di zone produttive, infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;

c) previsione o ampliamento di zone urbanistiche destinate ad ospitare ospedali, case di cura, o scuole;

d) previsione o ampliamento di nuove zone urbanistiche per attrezzature collettive qualora queste siano destinate ad ospitare impianti o attività particolarmente rumorose.

Entro novanta giorni dalla richiesta del sindaco, l'Agenzia provinciale per l'ambiente informa il comune sull'esito della valutazione d'impatto acustico».

Art. 4.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4, è così sostituito:

«Art. 6 (*Inquinamento acustico interno).* — 1. All'interno degli edifici si applicano i valori limite differenziali stabiliti dal comma 2. Tali limiti si applicano esclusivamente per il rumore prodotto e trasmesso all'interno dello stesso edificio o comunque trasmesso direttamente attraverso corpi solidi.

2. Per valore differenziale si intende la differenza tra il livello di valutazione, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente alla mezz'ora consecutiva più disturbata, e il livello sonoro rilevato nel locale in assenza del disturbo.

a) Il valore limite differenziale diurno (ore 6-22) è pari a 5 dB(A).

b) Il valore limite differenziale notturno (ore 22-6) è pari a 3 dB(A).

Il valore limite differenziale non viene applicato se il livello di valutazione non supera il valore di 25 dB(A).

3. I valori limite di cui al comma 2 non si applicano alla rumorosità prodotta:

negli edifici situati all'interno delle zone di classe acustica IV;

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali o da singoli mezzi di trasporto;

dalle attività e dai comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

dai cantieri edili;

da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune;

da esecuzioni musicali e musica dal vivo;

dal comportamento di persone ed animali;

sul posto di lavoro se questa è prodotta dalla stessa attività lavorativa».

Art. 5.

1. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4 è così sostituita:

«*g)* I lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. Una modifica a detti periodi può essere autorizzata dal sindaco del comune interessato».

2. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4 è così sostituito:

«2. L'impiego di macchinari rumorosi ad uso privato, quali macchine da giardinaggio, per il taglio della legna, ed altre apparecchiature con motore a scoppio è consentito dalle ore 8 alle ore 21 nei giorni feriali, nonché dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi. Una modifica a detti periodi può essere autorizzata dal sindaco del comune interessato, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti».

3. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4 è così sostituito:

«3. Gli impianti fissi adibiti alla climatizzazione o ventilazione di abitazioni devono rispettare i valori limite di zona di cui all'art. 5».

4. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4 è così sostituito:

«5. Le attività ricreative che si svolgono tra le ore 22 e le ore 9 all'aperto o all'interno di esercizi pubblici o locali privati di intrattenimento che prevedono l'esecuzione di musica dal vivo o produzioni canore o che in generale comportano produzioni di rumore sono soggette ad autorizzazione del sindaco del comune interessato o - conformemente alle disposizioni in materia di pubblici spettacoli - ad autorizzazione del Presidente della giunta provinciale».

5. All'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Qualora l'utilizzo di impianti per la riproduzione sonora presso esercizi pubblici, circoli privati o locali di ritrovo (p. es.: centri giovanili) raggiunga livelli tali da causare disturbo al vicinato, il sindaco del comune interessato può disporre limitazioni temporali alla riproduzione della musica fino a quando non siano stati adottati efficaci interventi di carattere tecnicoorganizzativo. A tale scopo il sindaco può ordinare al gestore di presentare una relazione tecnica redatta a cura di un tecnico competente in acustica che certifica l'adozione di provvedimenti atti a riportare il rumore emesso dall'impianto entro i valori limite di cui all'art. 5 ed ai valori limite differenziali di cui all'art. 6. Qualora non sia possibile applicare accorgimenti tecnici o se gli stessi non garantiscono il rispetto dei valori limite, il Sindaco può vietare l'utilizzo dell'impianto di riproduzione sonora o fissare limitazioni orarie all'utilizzo dello stesso.

8. A partire dal 1° luglio 2008 l'autorità competente, prima del rilascio delle previste autorizzazioni di legge, richiede al gestore una valutazione acustica preventiva per le seguenti tipologie di attività:

a) realizzazione o ampliamento di cave con oltre 50.000 m3 di volume movimentato;

b) realizzazione o ampliamento di impianti fissi o mobili di frantumazione o cernita adibiti alla lavorazione o al riciclaggio sul posto di più di 3000 m3 di rifiuti inerti, ghiaia o altri materiali simili;

c) costruzione di nuove strade con traffico annuo maggiore a 3 milioni di veicoli all'anno se il tratto da realizzare è superiore a 2 km di lunghezza.

La valutazione acustica preventiva deve garantire che gli impianti e le infrastrutture al servizio delle attività di cui sopra siano conformi a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 della legge e comunque garantiscano il rispetto dei valori limite di cui all'art. 6 del decreto. Entro novanta giorni dalla richiesta del sindaco, l'Agenzia provinciale per l'ambiente esprime un parere sulla valutazione acustica preventiva».

Art. 6.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la Giunta provinciale determina le norme tecniche di all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 agosto 2008

DURNWALDER

09R0073

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 gennaio 2009, n. **03/Pres.**

Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16». Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 gennaio 2009, n. 3)*

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Visto il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Visto il Regolamento approvato con proprio decreto di data 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., su conforme deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2005, n. 762;

Visto in particolare l'articolo 2 del citato Regolamento il quale prevede le modalità di revisione biennale dei canoni del tariffario generale ad esso allegato, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002, con l'applicazione tra l'altro, dove non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT;

Visto il Regolamento approvato con proprio decreto 6 novembre 2006, n. 0335/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2539, relativo all'aggiornamento del tariffario dei canoni demaniali per il periodo 2007-2008;

Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'art. 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 è riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio;

Ritenuto pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2009-2010 il canone di concessione relativo ai beni demaniali in argomento, con riferimento alle categorie di utilizzo di cui al proprio decreto 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., nonché di determinare il canone per alcune nuove fattispecie costituenti specifiche casistiche delle tipologie concessorie già individuate dall'art. 1 del medesimo proprio decreto n. 113/2005;

Atteso che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene correttamente determinato in base agli indici ISTAT riferiti al periodo biennale giunto ormai a prossima scadenza, come rilevati e disponibili alla data di adozione della presente deliberazione e quindi da gennaio 2007 (indice 128,5) ad ottobre 2008 (135,2);

Rilevato che la variazione percentuale calcolata in base agli indici ISTAT sopra considerati risulta determinata nella misura del +5,21% che costituisce la maggiorazione percentuale applicata ai canoni del Tariffario Generale pertinente al prossimo biennio 2009-2010, rispetto a quelli del biennio 2007-2008 in scadenza;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2937;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16», relativo alla revisione del Tariffario Generale dei canoni demaniali per gli anni 2009-2010, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16.

Art. 1.

Revisione dei canoni

1. Il Tariffario dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16), già modificato dal decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2006, n. 0335/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16) è sostituito dal Tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. I canoni del tariffario di cui all'articolo 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

Visto, *il Presidente:* TONDO

09R0125

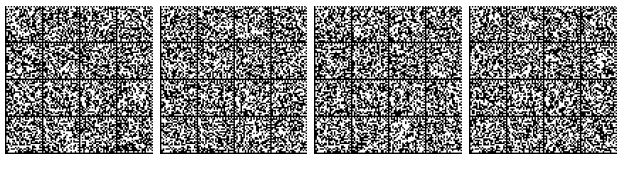

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2009, n. **5/Pres.**

Modifiche al Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 gennaio 2009, n. 3)*

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, ed in particolare il Titolo II, Capo I, Sezione 3, articolo 11 inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, relativo all'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, che stabilisce le norme di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 2008, n. 0341/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"»;

Ravvisato che alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 7 del predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0341/Pres./2008 è stata indicata una densità minima di ceppi per ettaro pari a 3.300 unità per tutte le varietà di vite per uve da vino elencate alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 7 medesimo;

Ritenuto che detta densità minima di ceppi non risulti congrua per talune varietà di vite che sono caratterizzate da notevole vigoria vegetativa, per le quali risulta invece necessario prevedere una densità minima di ceppi per ettaro più ridotta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2975;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso le Modifiche al «Regolamento recante il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"» emanato con proprio decreto 17 dicembre 2008, n. 0341/Pres.;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono emanate le Modifiche al «Regolamento recante il 'Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"», emanato con proprio decreto 17 dicembre 2008, n. 0341/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Modifiche al «Regolamento recante il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0341/Pres. di data 17 dicembre 2008.

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0341/Pres. di data 17 dicembre 2008

1. La lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 7 del «Regolamento recante il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0341/Pres. di data 17 dicembre 2008, è sostituita dalla seguente:

«*c)* realizzi il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore a 2.500 unità per ettaro per le varietà Prosecco, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, Picolit, Tocai friulano, Carmenère e Refosco nostrano, di cui alla lettera *b)* del comma 3, e con una densità di ceppi inferiore a 3.300 unità per ettaro per tutte le altre varietà ivi elencate, ovvero, se superiori, inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2009, n. **012/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alla Presidenza del Distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2009)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria»;

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unità territoriali denominate Riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia a una associazione senza fine di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Visto l'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei Distretti venatori definiti unità territoriali composte dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio;

Visto l'art. 18 della legge regionale n. 6/2008, il quale individua le funzioni dei Distretti venatori e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che, per la loro attività, i Distretti venatori possono utilizzare risorse finanziarie private o pubbliche ed autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi alla associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, per le spese concernenti la predisposizione del Piano venatorio distrettuale (PVD) di cui all'art. 13 della medesima legge regionale, l'attività di segreteria e l'attività di presidenza, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che, con regolamento - da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge regionale - in esecuzione dell'art. 18, comma 3, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alla associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio e le tipologie di spese ammissibili;

Visto l'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale:

sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'art. 14, comma 2, della medesima legge regionale, è fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale n. 30/1999, gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008, continuano a svolgere le loro funzioni;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2974, di approvazione del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alla Presidenza del Distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alla Presidenza del Distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alla Presidenza del Distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alla associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che rappresenta la Presidenza del Distretto venatorio, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), al fine di consentire a tali soggetti lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico previste dalla medesima legge regionale n. 6/2008.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei contributi le associazioni delle Riserve di caccia, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e le zone cinofile che rappresentano la Presidenza *pro tempore* del Distretto venatorio, di seguito denominata Presidenza.

Art. 3.

Oggetto dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, sono finanziabili le seguenti spese:

a) le spese per la predisposizione del Piano venatorio distrettuale (PVD) e per eventuali modifiche dello stesso, sostenute successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, nella quale sono individuati gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD;

b) le spese annuali concernenti l'attività di segreteria e di presidenza del Distretto venatorio.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera *b)*, sono, in particolare, quelle sostenute per:

a) convocazioni delle assemblee distrettuali;

b) trasmissione a tutti i componenti dell'Assemblea degli atti soggetti a controllo o a verifica da parte della Regione e delle comunicazioni dalla stessa trasmesse;

c) redazione dei verbali di Assemblea distrettuale e di tutti gli atti di competenza della stessa e loro eventuale trasmissione;

d) tenuta di eventuali registri o protocolli di corrispondenza;

e) mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti;

f) coordinamento delle attività di gestione venatoria e delle attività connesse all'esercizio venatorio delle Riserve di caccia, delle aziende venatorie e delle zone cinofile facenti parte del Distretto venatorio;

g) riunioni e iniziative volte a uniformare l'applicazione della normativa in materia faunistica e venatoria all'interno del territorio di competenza del Distretto venatorio.

Art. 4.

Criteri di riparto

1. Lo stanziamento annuale del bilancio è destinato per il 47 per cento alle spese concernenti la predisposizione del PVD e per il restante 53 per cento alle spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza.

2. Le risorse individuate dal comma 1 sono ripartite tra i Distretti venatori sulla base delle percentuali riportate nell'allegato A, ricavate dall'applicazione dei parametri di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Le percentuali che si riferiscono alla predisposizione del PVD tengono conto dei seguenti parametri:

a) superficie territoriale del Distretto;

b) numero di istituti;

c) numero totale dei cacciatori associati alle Riserve del Distretto;

d) specie faunistiche cacciabili;

e) immissioni di fauna;

f) miglioramenti ambientali.

4. Le percentuali che si riferiscono all'attività annuale di segreteria e di presidenza tengono conto dei parametri relativi alle quote erogate per l'anno 2007 per le medesime fattispecie.

5. Le percentuali riportate nell'allegato A sono modificabili qualora il numero di istituti ricompresi nel Distretto venatorio vari in misura superiore al 12 per cento approssimato per eccesso.

Art. 5.

Tipologie di spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, relative alla predisposizione del PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrane, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica. Il documento di spesa deve specificare l'impegno orario complessivo del professionista connesso alla stesura dei contenuti del PVD previsti dall'art. 13, comma 10, della legge regionale n. 6/2008.

2.Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* e comma 2, relative all'attività di segreteria e di presidenza consistenti in:

a) cancelleria;

b) consumabili per computer;

c) riproduzione di atti mediante fotocopie;

d) prestazioni derivanti dall'impegno di risorse umane in servizi di segreteria, rendicontate mediante fattura o ricevuta corredata del pagamento della ritenuta d'acconto;

e) spese postali e telefoniche connesse alla convocazione delle assemblee, alla trasmissione di atti agli enti distrettuali e all'Amministrazione regionale, nonché degli inviti di cui alla successiva lettera *f)*. Le spese telefoniche sono rendicontate mediante fattura recante l'elenco dei numeri chiamati, relativa a linea fissa o a contratto di linea mobile «cellulare», dedicata per gli scopi del contributo e intestata al Presidente o alla Riserva o ad altro soggetto che rappresenta la Presidenza;

f) stampa tipografica di locandine, buste, cartoncini e inviti per la partecipazione alle mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti;

g) manutenzione ordinaria di computer, stampanti e fotocopiatrici;

h) affitto di locali e relative spese di riscaldamento ed energia elettrica per le riunioni del Distretto e gli adempimenti del Presidente, nonché per l'allestimento delle mostre trofeistiche;

i) indennità chilometrica, calcolata nella misura prevista per i dipendenti regionali, spettante al Presidente per i chilometri percorsi annualmente, determinati in funzione dei viaggi necessari per raggiungere le Riserve, le altre strutture cinegetiche comprese nel Distretto e la sede del Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominato Servizio competente. Tale spesa dev'essere rendicontata mediante nota corredata di eventuali pedaggi autostradali e recante data, località, motivazione della trasferta e costo, determinato sulla base di apposita comunicazione del Servizio competente, di un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.

Art. 6.

Misura delle spese ammissibili

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e riconducibili alle tipologie previste dall'art. 5.

2. Le spese concernenti le prestazioni derivanti dall'impegno di risorse umane in servizi di segreteria sono complessivamente ammissibili nel limite massimo onnicomprensivo di € 2.200,00 per ciascun Distretto.

3. Le spese devono essere effettuate e sostenute effettivamente nell'anno di riferimento. Le sole spese telefoniche possono essere sostenute entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione prevista al successivo art. 7, comma 4.

4. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese:

a) non direttamente collegate alle finalità del contributo o non ordinariamente necessarie per un efficace conseguimento degli obiettivi dello stesso;

b) di investimento;

c) onorari per assistenza fiscale;

d) marche da bollo e imposte di bollo relative alla concessione, al pagamento, all'incasso e all'apertura di conti correnti relativi ai contributi;

e) pranzi, cene, rinfreschi o banchetti;

f) attestate da documentazione inidonea o avente data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;

g) non sostenute nell'anno di riferimento, fatto salvo quanto specificato al comma 3;

h) relative ad attività svolte in anno diverso da quello cui il contributo si riferisce;

i) effettuate o sostenute dopo la cessazione del mandato di presidenza o dopo la presentazione della rendicontazione prevista al successivo art. 7, comma 4.

Art. 7.

Modalità per la concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi

1. I beneficiari presentano al Servizio competente la domanda di contributo, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, redatta secondo l'allegato B e corredata di preventivo di spesa, dal 1° al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce, o entro trenta giorni dalla data di elezione del nuovo Presidente qualora questa sia successiva al 31 dicembre.

2. Il contributo è concesso entro l'anno cui il contributo si riferisce, con decreto del Direttore del Servizio competente, o suo delegato.

3. Con il decreto di concessione si provvede, su richiesta dei beneficiari, all'erogazione di un importo non superiore al 70 per cento dell'ammontare del contributo relativo all'attività annuale di segreteria e di presidenza.

4. I beneficiari presentano, dal 1° gennaio al 1° marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, o entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza, la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, redatta secondo l'allegato C, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Il saldo del contributo è erogato, con decreto del Direttore del Servizio competente, o suo delegato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento, approssimabile per difetto, delle rendicontazioni annualmente pervenute.

6. Sono ammesse le compensazioni di eventuali maggiori costi sostenuti per la predisposizione del PVD con gli eventuali minori costi sostenuti per l'attività annuale di segreteria e di presidenza, fino a concorrenza della spesa complessivamente ammessa in sede di concessione.

7. Per le medesime attività oggetto di contributo regionale, i Distretti venatori possono utilizzare risorse finanziarie private o pubbliche. Qualora la somma dei finanziamenti ottenuti superi l'importo dell'intera spesa sostenuta, il contributo regionale concesso è conseguentemente rideterminato.

8. Nel caso di avvicendamenti alla presidenza dello stesso Distretto venatorio, il contributo è concesso, in proporzione ai giorni di durata del mandato e salvo conguaglio finale, come segue:

a) al beneficiario uscente, il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese rendicontate ritenute ammissibili;

b) al nuovo Presidente, è concesso il contributo determinato dalla differenza tra il contributo concedibile al Distretto per quell'esercizio finanziario e il contributo riconosciuto al beneficiario uscente.

Art. 8.

R i n v i i

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi regionali operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 9.

Modifiche degli allegati

1. Le modifiche degli allegati B e C sono effettuate con decreto del Direttore del Servizio competente da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2009 le domande di contributo sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per il solo anno 2009 sono ammissibili anche le spese attestate da documentazione avente data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo, purché sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto,*il Presidente:* TONDO

(Omissis).

09R0184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2009, n. **013/Pres.**

Regolamento recante criteri per la concessione da parte delle Province, in via transitoria, dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2009)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria»;

Visto l'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 che istituisce il «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi» per le seguenti finalità:

a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;

b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;

c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'art. 10 della legge regionale n. 29/1993, e successive modifiche;

d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale le disponibilità del Fondo sono ripartite nel seguente modo:

a) il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'art. 10, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) il 40 per cento all'Associazione di cui all'art. 19, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *d)*, destinando almeno il 50 per cento della disponibilità alle attività di gestione faunistico-ambientale;

Visto altresì l'art. 39, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 6/2008 che prevede l'individuazione con regolamento dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia e le tipologie di spese ammissibili;

Visto l'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale, sino al riconoscimento dell'Associazione di cui all'art. 19, le funzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6/2008 sono svolte dalle Province;

Visto il Programma operativo di gestione 2008 e, in particolare, la variazione n. 3 approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1425, che, con riferimento ai capitoli 4258 e 4248 di cui all'allegato sub 8, autorizza, con decorrenza dall'anno 2008, la spesa per lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e ciò ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008;

Considerato che, per l'esercizio delle suddette funzioni, le disponibilità del Fondo di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale n. 6/2008 devono essere integralmente ripartite tra le Province;

Visto l'art. 34, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi del quale il Consiglio delle autonomie locali esprime, tra l'altro, il parere sulle proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali;

Visto l'art. 36, comma 5 della legge regionale n. 1/2006 ai sensi del quale in caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto per la formulazione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del medesimo Consiglio;

Vista la delibera della Giunta regionale 18 dicembre 2008 n. 2885 di approvazione, in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere in via d'urgenza dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, dello schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 6/2008;

Visto l'estratto del processo verbale n. 4/2008 della seduta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali del 23 dicembre 2008 e, in particolare, il parere favorevole con modifiche espresso sul regolamento in parola;

Vista la delibera della Giunta regionale 30 dicembre 2008 n. 2976 di approvazione, in via definitiva, del «Regolamento recante criteri per la concessione da parte delle Province, in via transitoria, dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri per la concessione da parte delle Province, in via transitoria, dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione degli art. 10, comma 2, lettera *b)* e dell'art. 39, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi, in via transitoria, dalle Province ai sensi dell'art. 40, comma 13 della legge regionale n. 6/2008.

Art. 2.

Ripartizione tra le attività finanziabili

1. I contributi di cui al presente regolamento sono finanziati ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 6/2008 con il 40 per cento della disponibilità del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi istituito ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 6/2008.

2. Le risorse disponibili sono destinate nella misura minima del 50 per cento al finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale delle associazioni delle Riserve di caccia e, nella percentuale residua, al finanziamento delle iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle medesime Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

Art. 3.

Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle Riserve di caccia di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2008, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 7 della medesima legge.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI GESTIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE

DELLE RISERVE DI CACCIA

Art. 4.

Tipologia di attività finanziabili

1. I contributi per le attività relative alla gestione faunistico-ambientale sono erogati dalle Province alle associazioni delle Riserve di caccia per le attività svolte nel corso di una annata venatoria.

2. Sono comprese tra le attività finanziabili tutte quelle svolte in adempimento di obblighi di natura pubblicistica e quelle mirate alla prevenzione e al contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni e alle attività antropiche.

Art. 5.

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Le associazioni delle Riserve di caccia presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo alla struttura competente in materia faunistico-venatonia della Provincia secondo il modello di cui all'allegato 4, corredata dal preventivo di spesa relativa all'esecuzione delle azioni finanziabili.

2. La misura del contributo concedibile non può superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO III

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI A FINI FAUNISTICI

Art. 6.

Azioni ed ambiti territoriali

1. I contributi per il miglioramento ambientale sono concessi per finanziare azioni finalizzate a migliorare la disponibilità alimentare, incrementare le aree di rifugio e di protezione, nonché i siti di riproduzione, sosta e svernamento della fauna di maggior interesse. Le azioni finanziabili riguardano:

a) la conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e il loro mantenimento;

b) il ripristino e la conservazione di zone umide;

c) la destinazione delle superfici agricole a colture a perdere;

d) l'imboschimento di superfici a seminativo e il loro mantenimento.

2. Nei biotopi, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le azioni possono essere attuate, qualora non contrastanti con le norme di tutela, previo parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di tutela ambienti naturali e fauna.

3. Nei parchi comunali ed intercomunali, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 42/1996, le azioni possono essere attuate qualora non contrastanti con le norme di attuazione e di gestione dei parchi stessi.

4. Le azioni previste al comma 1 sono segnalate con apposita tabella indicante che l'intervento è eseguito ai sensi della legge regionale n. 6/2008.

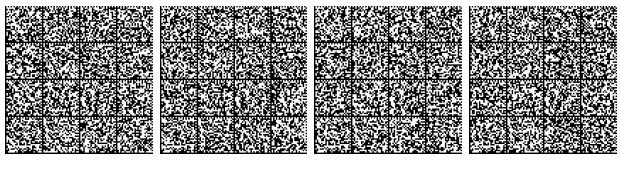

Art. 7.

Conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, la conversione dei seminativi a colture foraggere permanenti è effettuata utilizzando un miscuglio di specie a foglia larga, appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose, nonché di graminacee. Le essenze erbacee impiegate per l'impianto dei prati e per le eventuali trasemine sul cotico esistente sono indicate nell'allegato 1.

2. Le operazioni per la cura dei prati e prati-pascolo, ancorché convertiti, comportano congiuntamente:

a) l'esecuzione di uno o più sfalci, in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni climatiche, da effettuare dopo il 30 giugno, esclusivamente nelle ore diurne;

b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;

c) il mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate.

3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia, è concedibile:

a) fino a un massimo di 420 euro ad ettaro per la conversione dei seminativi a prato erogabili per un periodo massimo di tre anni dalla conversione;

b) fino a un massimo di 360 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo aventi già tale destinazione che, a causa dell'orografia o dell'acclività dei luoghi, deve essere effettuata manualmente;

c) fino a un massimo di 260 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo, aventi già tale destinazione, compiuta con mezzi meccanici.

Art. 8.

Ripristino e conservazione di zone umide

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, sono zone umide le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi o arbusti.

2. Le operazioni di ripristino e conservazione delle zone umide comportano congiuntamente:

a) il mantenimento di un adeguato livello d'acqua durante l'anno su tutta o almeno tre quarti della superficie considerata, calcolata al momento di massima disponibilità di acqua;

b) la manutenzione e la pulizia dei canali di afflusso e di deflusso;

c) la ripulitura degli specchi lacustri dalla vegetazione arborea e arbustiva;

d) l'esecuzione, su almeno il 50 per cento delle aree poco profonde, del taglio stagionale dei canneti, scirpeti o caniceti dopo il 30 giugno con asporto del materiale vegetale;

e) l'esecuzione, dopo il 30 giugno ed esclusivamente nelle ore diurne, di uno o più sfalci della superficie inerbita;

f) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici.

3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia è concedibile fino a un massimo di 260 euro ad ettaro.

Art. 9.

Destinazione delle superfici agricole a colture a perdere

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, le coltivazioni a perdere per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione della fauna selvatica sono effettuate esclusivamente sui terreni già a seminativo impiegando almeno due essenze delle specie elencate nell'allegato 2.

2. Le operazioni agronomiche per la conduzione delle colture a perdere comportano congiuntamente:

a) la semina, in fasce larghe al massimo 15 metri, di almeno due colture a scelta tra quelle comprese nell'allegato 3 entro il 31 maggio per le colture a semina primaverile o entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale;

b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;

c) il mantenimento della coltura in campo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla sua maturazione;

d) il mantenimento di una copertura vegetale, ancorché con la realizzazione di colture intercalari, in modo continuato durante tutto il periodo dell'anno;

e) l'utilizzo degli eventuali recuperi di prodotto in siti di foraggiamento dislocati nell'ambito del territorio della Riserva di caccia.

3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia è concedibile fino a un massimo di 620 euro ad ettaro.

Art. 10.

Imboschimenti di superfici a seminativo e loro mantenimento

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, l'imboschimento delle superfici a seminativo è effettuato utilizzando essenze arboree appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nelle aree interessate, comprese nell'elenco di cui all'allegato 3 e può consistere nella creazione di un insieme di formazioni vegetali d'alto fusto come di siepi alberate o di siepi cespugliate.

2. Le superfici oggetto di imboschimento, siano esse contigue o non contigue con altre superfici imboschite, devono riguardante una estensione non inferiore a 1.000 mq. ed avente una larghezza media superiore ai 2,5 metri.

3. Le operazioni per la cura delle superfici convertite comportano per i primi cinque anni dall'impianto:

a) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;

b) il controllo dello sviluppo delle essenze arbustive;

c) la ripulitura della vegetazione erbacea spontanea;

d) la raccolta e il conferimento in discarica di eventuali rifiuti.

4. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia, è così fissato:

a) per il primo anno, l'80 per cento delle spese documentate effettivamente sostenute per l'impianto, fino a un massimo di 3.000 euro ad ettaro;

b) per il secondo e terzo anno: fino a un massimo di 420 euro ad ettaro;

c) per il quarto e quinto anno: fino a un massimo di 200 euro ad ettaro.

5. La presente azione non si applica alle colture legnose specializzate.

Art. 11.

Modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, redatte in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, sono presentate secondo il modello di cui all'allegato 5, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia.

2. Per ottenere le agevolazioni previste per le azioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 la domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:

a) corografia con ubicazione delle particelle;

b) fotocopia dell'estratto di mappa;

c) fotocopia dell'atto che autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale;

d) preventivo di spesa.

3. Per ottenere le agevolazioni previste per le azioni di cui all'art. 10 la domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

a) programma di miglioramento ambientale a fini faunistici;

b) corografia con ubicazione delle particelle;

c) certificato catastale e dell'estratto di mappa;

d) assenso, per un periodo almeno trentennale, del proprietario concedente in affitto, comodato o uso alla realizzazione dell'intervento oggetto di conversione;

e) copia dell'atto autorizzativo relativo all'effettuazione del miglioramento ambientale;

f) preventivo di spesa o computo metrico estimativo dei lavori preventivati per la realizzazione dell'intervento.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo per le azioni di cui all'art. 10 entro sei mesi dal decreto di concessione emanato dalla struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia, il beneficiario presenta a quest'ultima copia della documentazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto.

Art. 12.

Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi

1. La struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia istruisce le domande utilmente presentate e concede i contributi previsti secondo l'ordine cronologico di presentazione e tenuto conto della valenza tecnica dei progetti giudicata alla luce dei parametri fissati con apposito provvedimento della Provincia.

2. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, i contributi relativi alle domande accolte con riserva di fondi sono concessi nell'anno successivo con priorità sulle nuove domande presentate.

Art. 13.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente titolo non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 14.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il rinvio a leggi regionali operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

09R0185

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. **2.**

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 1 del 16 gennaio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA), già istituita con legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA»), è organismo tecnico operativo e strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dalla presente legge.

2. Al fine di favorire lo sviluppo integrato dei territori rurali, la competitività delle imprese agricole e forestali, la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari, la multifunzionalità delle attività agricole e la diffusione dei processi produttivi sostenibili. l'ARSIA:

a) persegue la sinergia e l'integrazione tra mondo scientifico e sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione e sviluppando azioni di sostegno alla diffusione e al trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindustriale;

b) assume iniziative di formazione e di aggiornamento dei tecnici in raccordo con il sistema regionale della formazione;

c) gestisce sistemi di informazione, monitoraggio e supporto finalizzati allo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso l'attivazione di reti tematiche;

d) svolge attività di coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nonché attività di assistenza tecnica specialistica in materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza degli operatori agricoli e forestali, della salvaguardia dell'ambiente naturale, del risparmio energetico e della razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare attenzione ai temi legati all'uso corretto delle risorse idriche;

e) realizza analisi di scenario settoriali e territoriali, la rilevazione e la raccolta di dati sui sistemi produttivi agricolo-forestali e dei territori rurali;

f) realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell'innovazione in acquacoltura e per le produzioni ittiche nonché per la corretta gestione della fauna selvatica;

g) svolge attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, per l'introduzione dei sistemi di qualità in agricoltura, per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali;

h) svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli ed agroalimentari; svolge inoltre le attività del servizio fitosanitario regionale;

i) partecipa, in raccordo con la Giunta regionale, a progetti di interesse interregionale, nazionale, comunitario e internazionale;

j) svolge le altre attività attribuite da leggi o da atti di programmazione regionali.

3. L'ARSIA esercita le attività di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 10.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera *h)*, il personale dell'ARSIA può accedere alle strutture e alle sedi di produzione, trasformazione e commercializzazione, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni.

Art. 2.
Organi dell'ARSIA

1. Sono organi dell'ARSIA:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.

Art. 3.
Il direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l'ARSIA ed è responsabile della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive della Regione.

2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso dì idonea laurea magistrale e dì comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.

3. Il direttore resta in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

4. I contenuti del contratto di diritto privato che disciplina il rapporto di lavoro del direttore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'incarico di direttore non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

6. Il trattamento economico del direttore è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi, ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato e, comunque, in misura non superiore a quella del responsabile di area di coordinamento.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale n. 5/2008.

Art. 4.
Funzioni del direttore

1. Il direttore:
a) rappresenta legalmente l'ARSIA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
b) adotta il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il piano annuale di attività;
c) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
d) adotta i provvedimenti in materia di personale;
e) assume tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'ARSIA.

Art. 5.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due componenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.

4. I compensi per il collegio dei revisori sono così determinati:
a) al presidente del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 15 per cento del compenso spettante al direttore, esclusa la retribuzione di risultato;
b) ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 10 per cento del compenso spettante al direttore, esclusa la retribuzione di risultato.

5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell'ARSIA, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, al collegio dei revisori si applicano le disposizioni della legge regionale n. 5/2008.

Art. 6.
Funzioni del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito da ARSIA.

3. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.

Art. 7.
Comitato tecnico scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico (di seguito comitato) è organismo di consulenza tecnica per la gestione dell'ARSIA.

2. Il comitato è composto da otto membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:
a) tre membri in rappresentanza delle università della Toscana;
b) un membro in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
c) un membro in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
d) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente, il quale provvede alle convocazioni delle riunioni e all'organizzazione dell'attività.

4. Il comitato si esprime sul piano di cui all'art. 10 e, su richiesta del direttore, in ordine a specifici argomenti.

5. Ai lavori del comitato partecipa il direttore o un suo delegato esperto sui problemi oggetto di discussione.

6. Ai componenti del comitato è riconosciuto se residenti in sede diversa da quella dell'ARSIA, il solo rimborso delle spese, in analogia a quanto previsto per i dirigenti regionali.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge al comitato si applicano le disposizioni della legge regionale n. 5/2008.

Art. 8.
Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ARSIA e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell'ARSIA.

2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'ARSIA sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.

Art. 9.

Personale

1. Il personale dell'ARSIA appartiene al ruolo del personale regionale e ad esso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni e autonomie locali.

2. Nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina, su proposta del direttore, la dotazione organica dell'ARSIA.

Art. 10.

Programmazione

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano annuale di attività relativo all'anno successivo. Le direttive sono inviate alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può procedere all'approvazione delle stesse.

2. La proposta di piano è trasmessa entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale, la quale, entro il 31 dicembre. la approva e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

3. L'ARSIA presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

Art. 11.

Bilancio di previsione e bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'ARSIA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione.

6. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa cd è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale.

7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano di attività e le previsioni economiche.

8. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

Art. 12.

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ARSIA adottato dal direttore, è approvato dalla Giunta regionale e definisce, fra l'altro, i criteri e le modalità per il funzionamento dell'ARSIA.

Art. 13.

Finanziamento e bilancio

1. Il finanziamento dell'ARSIA è assicurato mediante:

a) finanziamento annuale della Regione finalizzato alle attività del piano di cui all'art. 10 e comprensivo delle risorse per le spese di funzionamento;

b) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

c) proventi dei servizi;

d) eventuali ulteriori entrate.

2. Alla quantificazione del contributo di cui al comma 1, lettera *a)*, la Regione provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 14.

Patrimonio

1. L'ARSIA ha un proprio patrimonio mobiliare che può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Gli organi dell'ARSIA e il comitato tecnico scientifico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato mantenendo il trattamento economico in essere.

2. L'amministratore dell'ARSIA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume il titolo di direttore e svolge le funzioni di cui all'art. 4.

3. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di cui all'art. 6.

4. Il comitato tecnico scientifico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di cui all'art. 7.

Art. 16.

Norme finali

1. La legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA»), è abrogata.

2. L'ARSIA adotta la contabilità economica con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

3. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h)*, relative al servizio fitosanitario regionale, sono svolte dall'ARSIA conseguentemente al trasferimento delle risorse professionali e finanziarie a ciò necessarie. A tale scopo entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, provvede alla predisposizione e all'adozione degli atti necessari al trasferimento delle medesime dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPAT).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 gennaio 2009

MARTINI

09R0354

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. **2.**

Rediconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel Supl. straor. al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 9 del 4 marzo 2009)*

(Omissis).

09R0448

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2009, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 1 Straordinario del 5 gennaio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto e dell'art. 12 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo» a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 2009, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1264/C del 13 dicembre 2008 con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.

2. L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, ai bilanci allegati a quello regionale nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, delle Aziende per il diritto allo studio universitario di l'Aquila, Teramo e Chieti ai sensi degli artt. 12 e 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

3. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.

4. Per gli Enti, le Agenzie, le Aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione i cui bilanci non risultano allegati al disegno di legge approvato con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, è consentita la gestione della spesa esclusivamente per spese di natura obbligatoria per obbligazioni già assunte.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 gennaio 2009

CHIODI

09R0123

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2009, n. **2.**

Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 1 Straordinario del 5 gennaio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e l'imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa, istituite dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono determinate, in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.

Art. 2.

Modifica alle disposizioni tributarie in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas

1. Nelle disposizioni tributarie regionali in materia di accisa sul gas le parole «metano» e «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale».

Art. 3.

Modifiche alla L.R. n. 17 del 24 novembre 2008

1. Gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 24 novembre 2008 recante «Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale», sono abrogati.

Art. 4.

Disposizioni in materia di calendario venatorio

1. Limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 è prorogato il periodo di prelievo venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) fino all'11 gennaio 2009.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. È autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali «Allegato 1» sulla base degli stanziamenti iscritti con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16.

Art. 6.

Modifiche di natura finanziaria

1. Il comma 107 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 è sostituito dal seguente:

«107. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di Euro 35.000,00 per l'attività convegnistica dell'Associazione Culturale "Giustizia Sociale" di Chieti. L'onere di cui al presente comma trova copertura mediante finalizzazione dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 10 febbraio 2008 - 62422, denominato "interventi in materia di promozione culturale"».

Art. 7.

Disposizioni per i Giochi del Mediterraneo

1. È approvato il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Chieti in data 29 dicembre 2008, finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema viario di accesso al Villaggio Mediterraneo dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009, dalla viabilità statale (S.S. n. 81, S.S. n. 5), provinciale (S.P. *ex* S.S. n. 656), comunale (via Gorizia e via Montello) e autostradale (A14 - casello di Dragonara).

2. Il Comune di Chieti è autorizzato a trasferire, in tutto o in parte, le incombenze di cui all'art. 4 (competenza degli Enti) e le risorse finanziarie di cui all'art. 5 (oneri complessivi, impegni e copertura finanziaria) del predetto protocollo d'intesa, al Commissario delegato dei XVI Giochi del Mediterraneo, con separato atto da sottoscriversi tra il Comune ed il Commissario medesimi, accertato, da parte del Comune di Chieti, che gli interventi oggetto del citato protocollo d'intesa, rientrino nell'ambito specifico della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo, come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 43/2006.

3. Il trasferimento dei fondi in favore del Commissario delegato avverrà in congruenza con quanto sarà stabilito con convenzione da sottoscriversi tra il Dirigente del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale regionale ed il Dirigente del Comune di Chieti che sarà allo scopo nominato.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 gennaio 2009

CHIODI

(Omissis)

09R0124

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. **3.**

Disposizioni urgenti di modifica della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 «Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo Anno XL n. 2 Straordinario del 9 marzo 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2005

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 «Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo», le parole «e di controllo» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2005 la parola «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «centoottanta».

3. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2005, la parola «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «contoottanta».

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 marzo 2009

CHIODI

09R0373

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. **1.**

Legge finanziaria regionale 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Per gli esercizi 2010 e 2011 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

3. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 delle somme riferite all'anno 2007 costituenti residui di stanziamento ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

Art. 2.

Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 460, 461 e 462, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», nonché della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2008), è iscritta nella parte della spesa del bilancio regionale 2009, alla UPB n. 193 «Amministrazione beni demaniali e patrimoniali», la somma di euro 1.500.000,00.

2. Al fine di favorire interventi complementari alle attività di programmazione regionale a favore di organismi ed enti appartenenti al settore pubblico è autorizzata l'iscrizione nella parte della spesa del bilancio regionale 2009, alla UPB n. 202 «Segreteria di supporto all'attività del direttore generale» della Direzione generale I, della somma di euro 1.500.000,00.

3. Nella unità previsionale di base n. 212 «Pianificazione e Sviluppo delle Attività industriali ed Estrattive» è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 2.000.000,00 per il conferimento di capitali alla Finmolise S.p.A. di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 «Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (Finmolise S.p.A.)».

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 e per la quota di euro 250.000,00 degli interventi di cui al comma 3, è autorizzato l'utilizzo di parte dell'importo di euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 4.

5. Per effetto di quanto autorizzato ai commi 1, 2 e 3, risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale n. 4/2006.

6. Al fine di favorire interventi regionali finalizzati al superamento della congiuntura economica in atto ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 (Riordino della disciplina in materia di artigianato, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Artigiancassa S.p.A. per la gestione di un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e canoni di locazione finanziaria sulle operazioni di credito delle imprese artigiane effettuate dalle banche. Il fondo è rotativo e si ricostituisce sulla base dell'avvenuto pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati in corso. A tal fine è autorizzata l'iscrizione sia nella parte dell'entrata del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 69 «Altri rimborsi e recuperi» che della spesa alla UPB n. 211 «Pianificazione e sviluppo delle politiche commerciali ed artigianali», della somma di euro 2.000.000,00.

7. Al fine di regolamentare particolari situazioni territoriali per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori non disciplinate dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, la Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto i requisiti per il riconoscimento delle associazioni dei produttori che, già in possesso di un precedente riconoscimento, hanno un'unica sede operativa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione in Molise. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale non possono essere inferiori a quanto previsto dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 102.

8. La Giunta regionale provvede ad emanare con proprio atto le disposizioni di cui al D.M. 20 marzo 2008, n. 1205, in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, sulla PAC, e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

9. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai Fondi strutturali 2007/2013 è autorizzata l'iscrizione alla UPB n. 106 «Programmazione fondi strutturali» della parte della spesa del bilancio regionale 2009 della quota FESR, sia Unione europea che Stato, per un totale per cassa di euro 77.159.359,32.

10. Al fine di attivare gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) in attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 di cui alla delibera CIPE n. 166/2007, è autorizzata l'iscrizione, alla unità previsionale di base n. 202 «Segreteria di supporto all'attività del direttore generale» della Direzione generale I, della somma di euro 204.252.428,55 quale quota attribuita alla Regione Molise per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2009/2011, alla medesima unità previsionale di base, della somma annuale di euro 68.122.714,28.

11. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 10 nonché quelli già selezionati per il Molise ed iscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, all'unità previsionale di base n. 100 «Intese istituzionali di programma Coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate», e, nel contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi in cui lo Stato definanzi uno o più interventi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione sul Fondo Aree Sottoutilizzate solo e sempre che la stazione appaltante (soggetto attuatore) assuma l'impegno giuridicamente vincolante (stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria), realizzi e completi l'opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dal CIPE nelle proprie delibere di finanziamento e della vigente normativa sulla contabilità di Stato. Pertanto, tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato.

12. Relativamente agli interventi finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei fondi dell'Unione europea e fondi regionali, ad amministrazioni aggiudicatrici, Regione Molise compresa, così come definite all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, le economie, a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta, ed in particolare per i lavori in ottemperanza all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163/2006, rettifiche a collaudo o stato finale, accertate a seguito di ogni segmento pro-

cedurale, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del bilancio regionale con le modalità stabilite al comma 13.

13. I dirigenti della Regione Mouse responsabili dei procedimenti per interventi finanziati con risorse indicate al comma 12, con urgenza provvederanno a disimpegnare le economie via via maturate ed a segnalarle alla Direzione generale I che provvederà ad alimentare appositi capitoli di spesa per il finanziamento di nuovi interventi di rilevanza pubblica in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine. Alla Direzione generale I è demandato, in via esclusiva, il costante monitoraggio della disponibilità di risorse derivanti dalle economie di cui al comma 12 e la proposta dei nuovi interventi di rilevanza pubblica d'intesa con la Direzione generale competente per materia.

14. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di riportare espressa menzione di quanto previsto al comma 12 negli atti rilevanti dei procedimenti contrattuali (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti) al fine di rendere informati della procedura tutti i soggetti interessati a stipulare convenzioni o a partecipare a gare di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei Fondi dell'Unione europea e fondi regionali. L'omessa menzione di quanto previsto al comma 12 determinerà il blocco del trasferimento delle risorse dal bilancio regionale alle amministrazioni aggiudicatrici.

15. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito al comma 13, riprogramma periodicamente le risorse per nuovi interventi di rilevanza pubblica, in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine.

16. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti della Regione Molise di quanto disposta nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione, da parte della Direzione generale I, al Nucleo di valutazione ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.

17. Sono abrogate o comunque disapplicate tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative regionali in contrasto o incompatibili con quelle del presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni varie

1. Con decorrenza 1° gennaio 2009 sono determinati, sulla base della tabella «B» allegata alla presente legge, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento. Le spese per l'espletamento di istruttorie relative a domande per concessioni e licenze in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee sono a carico del richiedente e sono determinate sulla base della tabella «C» allegata alla presente legge. La Giunta regionale provvederà ad aggiornare gli importi dei canoni sulla base del tasso di inflazione e disciplinerà le modalità di riscossione degli stessi. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 è iscritta nella UPB n. 062 «Altri proventi», nella competenza e nella cassa del capitolo n. 08760, la maggiore somma di euro 1.000.000,00.

2. La percentuale di cui alla relativa colonna dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è aumentata per ciascuna del 5 per cento a far data dal 1° gennaio 2006. Alla copertura finanziaria si fa fronte, per l'anno 2009, con le somme previste nell'UPB n. 198 del bilancio regionale, che reca sufficiente disponibilità. Per gli anni successivi si farà fronte con la previsione di spesa obbligatoria nella relativa UPB del bilancio regionale.

3. La Regione Molise riconosce valore legale alla pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Molise in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento la Regione Molise procede alla pubblicazione del solo *Bollettino ufficiale* della Regione Molise digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.

4. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12, è soppressa la parola «gratuita».

5. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, sono prorogati al 31 luglio 2009. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato agli atti consequenziali.

6. Al fine di contenere la spesa per il personale regionale, le misure percentuali rispettivamente previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 29-*bis* della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 sono così rideterminate: *a)* trenta per cento; *b)* cinquanta per cento. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2009 ed in relazione alle effettive disponibilità, ad apportare eventuali variazioni per il ripristino, anche graduale, delle originarie percentuali.

7. Al fine di attuare il III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca ed Innovazione nella Regione Molise, del 26 marzo 2008, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad un Consorzio a prevalente capitale pubblico - articoli 1 e 2, punto 1; del decreto legislativo n. 296/1999 - con una quota massima del 21 per cento, per la realizzazione di un programma progettuale «Geo Data Base - SAT MOLISE». Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 250.000,00, trovano iscrizione nella competenza e nella cassa della parte della spesa del bilancio regionale, alla UPB n. 120 «Sistema informativo e Privacy», mediante l'istituzione di apposito capitolo.

8. La Regione Molise, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera *c)*, punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in linea con quanto fissato per il contenimento della spesa nel settore sanitario, favorisce la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale precario, non dirigente, con rapporto di lavoro presso il Servizio sanitario regionale, tenuto conto della contrattazione aziendale. Potranno usufruire delle disposizioni di cui al precedente periodo i soggetti il cui rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, si sia perfezionato mediante una procedura selettiva o di carattere concorsuale oppure attraverso una procedura comunque prevista da specifiche norme di legge, fermo restando il possesso dei seguenti requisiti: *a)* che risultino in servizio presso enti del Servizio sanitario regionale alla data del 28 settembre 2007 e abbiano maturato alla stessa data una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel quinquennio precedente, anche non continuativi, oppure in servizio alla data del 28 settembre 2007, in virtù di un contratto stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007, maturando successivamente una anzianità di servizio di almeno 3 anni, computando eventuali servizi prestati nel quinquennio precedente, anche non continuativi; *b)* che risultino essere stati in servizio presso il Servizio sanitario regionale nel quinquennio anteriore alla data del 28 settembre 2007 ed abbiano maturato, alla stessa data, una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel quinquennio, anche non continuativi. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato si provvede esclusivamente previo espletamento di procedure selettive per la costituzione di una graduatoria finale con validità triennale. Al fine di rendere operativo quanto disposto al primo periodo, l'A.S.Re.M. renderà pubblico l'elenco del personale precario di cui al primo periodo, distinto per ruolo, profilo e posizione funzionale e per modalità di assunzione da parte del Servizio sanitario regionale attraverso la suddivisione dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. L'A.S.Re.M. potrà disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi determineranno la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno pubblicate le graduatorie degli idonei, divise per ruolo, profilo e posizione funzionale, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. L'A.S.Re.M., d'intesa con la Regione, per avvalersi di quanto previsto al primo periodo, è tenuta, ai sensi della legge n. 296/2006;

a: *a)* individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; *b)* individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; *c)* individuare tutto il personale i cui oneri in qualunque forma gravano sul fondo sanitario regionale; *d)* predisporre un programma di revisione della predetta consistenza, finalizzato alla graduale stabilizzazione del personale precario, senza oneri aggiuntivi, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenirnento della spesa nel settore sanitario. Il personale di cui sopra potrà essere immesso in servizio anche in forma graduale nel corso del triennio di validità della graduatoria a condizione che la relativa spesa derivi dalle economie sulla mancata retribuzione del personale precario, nonché da quello che sarà collocato in congedo o sul personale che comunque grava sul fondo sanitario regionale che non sarà più utilizzato e nel rispetto del vincolo generale di cui al Programma Operativo di Rientro.

9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i veicoli di proprietà della Regione Molise sono esenti dal pagamento della Tassa automobilistica regionale per tutto il periodo in cui tali veicoli siano di proprietà dell'Amministrazione regionale a norma dell'articolo 1153 del codice civile.

A partire dal 1° gennaio 2009 l'addizionale regionale all'accisa sul consumo di gas naturale è determinata come segue:

A) USI CIVILI

FASCE DI CONSUMO	ADDIZIONALE REGIONALE
Consumi fino a 120 mc. annui	EURO 0,019 PER METRO CUBO
Consumi superiori a 120 mc. annui e fino a 480 mc. annui	EURO 0,030987 PER METRO CUBO
Consumi superiori a 480 mc. annui e fino a 1.560 mc. annui	EURO 0,030987 PER METRO CUBO
Consumi superiori a 1.560 mc. annui	EURO 0,030987 PER METRO CUBO
Imposta sostitutiva	EURO 0,030987 PER METRO CUBO

B) USI INDUSTRIALI

FASCE DI CONSUMO	ADDIZIONALE REGIONALE
Usi industriali non superiori a 1.200.000 mc. annui	EURO 0,0062 PER METRO CUBO
Usi industriali superiori a 1.200.000 mc. annui	EURO 0,0062 PER METRO CUBO

Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente norma. In caso di modifiche della normativa statale produttive di effetti sull'importo della predetta addizionale, la Giunta regionale potrà, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/1997, adeguare prontamente gli importi con proprio provvedimento, sottoponendo immediatamente la relativa proposta di legge regionale al Consiglio regionale.

10. Per il rilascio di nulla-osta per la costruzione di oleodotti o cavidotti le ditte richiedenti sono tenute a presentare, a corredo della richiesta del prescritto nulla-osta, al Servizio regionale Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, la ricevuta del versamento degli oneri a titolo di spese tecniche per l'istruttoria, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale. All'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11, è aggiunto il seguente comma: «3-*bis*. Alla domanda di proroga le ditte richiedenti devono allegare, a corredo della richiesta al Servizio regionale Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, la ricevuta del versamento degli oneri a titolo di spese tecniche per l'istruttoria, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale.».

11. La somma spettante ai consiglieri ed agli assessori regionali di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7, è ridotta, per il 2009, del 10 per cento.

12. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: «L'ARSIAM subentra, *ope legis*, all'ERSAM nella proprietà dei beni immobili ed in tutti i rapporti, attivi e passivi, rinvenienti dall'attività di Riforma Fondiaria.

A tal fine l'ERSAM predisporrà un atto di ricognizione e consistenza di tutti i beni della Riforma Fondiaria, con individuazione delle singole particelle, corredate degli estremi catastali, onde consentire all'ARSIAM di effettuare le formalità per il subentro.».

13. Alla legge regionale 4 novembre 2008, n. 30, relativa a «Istituzione del Parco Regionale Agricolo dell'Olio di Venafro» è apportata la seguente modifica in tutto il testo della legge stessa: dopo la parola «parco» è aggiunta la parola «storico».

Art. 4.

Contributi agli enti dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese cli funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2009, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:

a) Enti turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, AAST di Ternoli), euro 900.000,00;

b) Azienda regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAM), euro 6.000.000,00;

c) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU), euro 1.500.000,00;

d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 50.000,00;

e) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.500.000,00;

f) Agenzia regionale «Molise Lavoro», euro 150.000,00.

Art. 5.

Disposizioni sul contenimento della spesa

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42 (Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole «per l'esercizio finanziario 2008» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2009»;

b) al comma 2-*quater* dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma determina il blocco dell'emissione del mandato di pagamento.»;

c) al comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 l'espressione numerica «2008» è sostituita dall'espressione numerica «2009».

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2009 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo articolo 1, commi da 655 a 672, della legge n. 296/2006.

3. Al fine della razionalizzazione, del contenimento e della trasparenza della spesa pubblica nonché per garantire concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali esercitate dalle società a partecipazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare idonei interventi che possano prevedere la cessione dei complessi aziendali di proprietà delle medesime società ovvero la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse, da realizzarsi anche a mezzo di ulteriori sottoscrizioni di aumenti di capitale, sulla base di adeguati e motivati programmi di risanamento.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30 (Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 è abrogato;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;

c) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. *(Procedure)*. — 1. Per l'attuazione degli interventi previsti per l'attività istituzionale di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali, l'Associazione degli allevatori del Molise entro il 30 novembre di ogni anno presenta all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste il programma dell'attività relativa al miglioramento genetico, elaborato dall'Associazione italiana allevatori. Detto programma è rendicontato annualmente all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le procedure disposte dall'Associazione italiana allevatori.

2. Il programma operativo triennale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è proposto dall'Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla Giunta regionale. L'Associazione degli allevatori del Molise, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla Direzione generale regionale competente in materia di agricoltura la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall'Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla Giunta regionale.»;

e) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole «all'articolo 11», sono soppresse le parole «commi 1, 2 e 3,»;

f) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006, con proprio atto definisce i regimi di aiuto a sostegno del settore zootecnico realizzati in collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori.»;

g) il comma 2-*bis* dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Gli aiuti oggetto di trasferimenti statali e riferiti alle attività trasferite alle Regioni, per la tenuta dei libri genealogici, per i controlli funzionali e i servizi di assistenza tecnica agli allevatori (SATA), si applicano in conformità alle decisioni della Commissione europea assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali.».

Art. 7.

Proroga di termine

1. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009.

Art. 8.

Specificazione e classificazione delle spese

1. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2008 all'atto di organizzazione delle strutture dirigenziali delle direzioni generali la classificazione della spesa del bilancio regionale 2009 è integrata e modificata secondo quanto riportato nell'allegato «D», tabella n. 3, del bilancio medesimo, ferme restando la specificazione e la classificazione della spesa ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 9.

Rapporti a tempo determinato

1. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato, utilizzato in qualsiasi forma in tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, può essere comunque prorogato per un periodio corrispondente al triennio del Piano Operativo di Rientro.

Art. 10.

Istituzione di Commissione consiliare di studio

1. È istituita una Commissione consiliare di studio, composta da otto membri, dei quali quattro designati dai gruppi politici di maggioranza e quattro designati dai gruppi politici di minoranza, con il compito di studiare e proporre al Consiglio regionale la revisione della normativa che regola il funzionamento dei gruppi consiliari.

2. La Commissione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, comunica al Consiglio regionale la proposta di cui al comma 1. Qualora non vi provveda entro il predetto termine vi provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11.

Convalida di regolamenti regionali

1. Sono convalidati i Regolamenti regionali n. 1 del 3 gennaio 2002, e n. 2 del 18 luglio 2008. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie per adeguare i Regolamenti alle mutate esigenze organizzative.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 gennaio 2009

IORIO

(Omissis).

09R0107

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-037) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

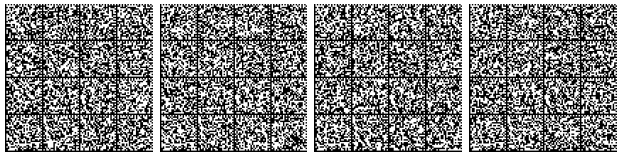

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
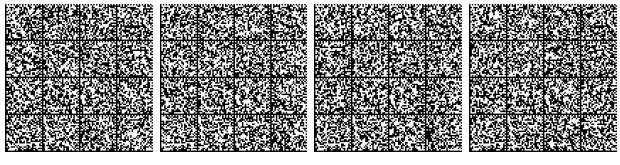
€ 3,00